



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante: "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". (ECONOMIA E FINANZE)

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 7610 del 17 luglio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 luglio 2008:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone, al comma 1, che questa Conferenza assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTA la nota n. 2957 - DAGL 050118/10.3.44 del 30 giugno 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il disegno di legge recante: "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2008, provvedimento che, in data 1° luglio 2008, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che il citato provvedimento è stato posto all'esame di questa Conferenza del 10 luglio 2008 nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno presentato distinti documenti contenenti osservazioni e proposte di modifica (All. A,B,C,D, E ed F);

CONSIDERATO che il punto, quindi, è stato rinviato per consentire approfondimenti e che, successivamente alla seduta, si sono tenuti incontri in cui sono state esaminate le varie questioni poste nei richiamati documenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, l'UPI e l'UNCEM hanno presentato ulteriori distinti documenti (All. G e H) contenenti osservazioni e proposte di modifica del provvedimento in esame;

RILEVATO, altresì, che, in particolare, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112/2008:

- le Regioni hanno espresso un parere negativo, evidenziando nel merito alcune questioni critiche, soprattutto con riferimento al tema della sanità (in particolare quella relativa alla copertura finanziaria dei ticket sanitari);

- l'ANCI ha espresso un parere non favorevole, evidenziando come il contributo richiesto ai Comuni di riduzione della spesa pari a 1.340 milioni di euro sia eccessivamente oneroso e segnalando alcuni temi specifici (quali la copertura finanziaria derivante dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa, le norme relative al contenimento delle spese per il personale, la riduzione delle indennità per gli amministratori locali);



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso un parere non favorevole, sottolineando, nel documento consegnato, l'impossibilità di valutare nel suo insieme la manovra delineata con il decreto-legge n. 112/1998 e con gli emendamenti presentati dal Governo, atteso che al momento non è ancora disponibile un testo consolidato sulla base degli emendamenti e delle modifiche apportate nella competente Commissione della Camera;

- l'UNCEM ha espresso un parere negativo, lamentando la mancanza di effettive politiche di sviluppo che non ritiene possano consistere nella mera riduzione della spesa pubblica e chiedendo al Governo l'istituzione di un tavolo di lavoro al fine di studiare modalità di regionalizzazione del Fondo ordinario delle Comunità montane da introdurre nella manovra finanziaria per l'anno 2009 da approvare entro la fine dell'anno, nonché la convocazione dell'Osservatorio per la montagna, istituito ai sensi della legge n. 94/1997;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge recante: "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2008 nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Sc. or



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**EMENDAMENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA
VARATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL 18 GIUGNO 2008**

- Art. 2 - Banda Larga**
- Art. 6 - Sostegno internazionalizzazione imprese**
- Art. 8 - Sfruttamento giacimenti di idrocarburi**
- Art. 11 - Piano casa**
- Art. 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico**
- Art. 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato**
- Art. 26 - Taglia-enti**
- Art. 58 - Valorizzazione patrimonio**
- Art. 61 - Corte dei Conti**
- Art. 62 - Contenimento indebitamento delle Regioni ed Enti Locali**
- Art. 63 - Investimenti INAIL**
- Art. 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica**
- Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**
- Art. 76 - Spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio**
- Art. 77 - Patto di stabilità cofinanziamenti UE**
- Art. 81 - Settori petrolifero e del gas (fondo cittadini meno abbienti)**
- Articolo aggiuntivo - Proroga leggi regionali**
- Articolo aggiuntivo - Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi**
- Allegato 1 - Proposte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome**
- Allegato 2 - Salute**
- Allegato 3 - Trasporti**

ALL. A
Consegnato nelle
sedute del
10 luglio 2008
PS

Al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 2 - Banda Larga

Il comma 5 e' così riformulato:

Le reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica e le infrastrutture realizzate ai fini dell'installazione delle medesime sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge opere di urbanizzazione primaria, così come già in precedenza previsto dall'art 16, commi 7 e 7 bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Pertanto tutte le reti e impianti in fibra ottica e le infrastrutture menzionate nel presente comma, così come quelle in precedenza individuate dall'art 16 commi 7 e 7 bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380 sono da intendersi comprese nell'elenco delle opere di cui al . 127 quinquies Tabella A, Parte III; allegata al DPR 633/1972 ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, attualmente pari al 10%

MOTIVAZIONE Proposta emendamento art. 2 (commi 5 e 5 bis) del Decreto Legge 112/2008

In considerazione del fatto che il D.P.R. 380/2001 prevedeva espressamente tra le opere di urbanizzazione primaria "le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative" (art. 16, comma 7), nonché "i cavodi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni" (art. 16, comma 7/bis) con la proposta modifica dell'art. 2, comma 5 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 si propone di disporre l'equiparazione ad ogni effetto (incluso quello fiscale) delle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria, prevedendosi espressamente l'inclusione delle opere in oggetto nell'elencazione contenuta nell'art. 127 quinquies - Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata al 10%.

La proposta di modifica intende inoltre introdurre una lettura di carattere interpretativo dell'art. 16, commi 7 e 7-bis, del T.U. in materia di edilizia, onde chiarire il già esistente coordinamento del relativo testo con le norme in materia di Imposta di Valore Aggiunto con l'equiparazione delle reti e degli impianti di radiocomunicazione in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria, anche sotto il profilo tributario-fiscale, come meglio puntualizzato dal comma 5-bis dell'art. 2 del Decreto Legge n. 112/2008, operando conseguentemente la riconduzione ad unità organica del materiale normativo esistente.

All'emendamento 6.045 relativo alla introduzione art 6 bis (Concentrazioni strategiche degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

Al comma 1 sostituire le parole "31 maggio 2008" con "31 dicembre 2008"

Inoltre dopo le parole "anche sanitari" aggiungere le parole "società dell'informazione e sicurezza. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e il restante 15% alle Regioni del Centro -Nord

All'emendamento 6.046 relativo all'introduzione dell'art 6 bis (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)

Al comma 2 sostituire le parole "sentita la Conferenza" con "d'intesa ai sensi dell'art 8 della 131/03, con la Conferenza"

Art. 8 - Sfruttamento giacimenti di idrocarburi

E' abrogato il comma 1

Motivazione: l'area relativa alla richiesta di permesso ricade in zone particolarmente fragili dal punto di vista ambientale.

Art. 11 – Piano casa

Art. 11
(Piano Casa)

1. al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano nazionale, **contenente i criteri generali ed i tempi per la predisposizione dei programmi regionali**, è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
 - a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
 - b) giovani coppie a basso reddito;
 - c) anziani in condizioni sociale o economiche svantaggiate;
 - d) studenti fuori sede;
 - e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
 - f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007;
 - g) immigrati regolari.

2.bis I requisiti dei soggetti appartenenti alle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2 sono definiti dalle Regioni entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano nazionale.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo **rilevato dalle Regioni** presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
 - b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale; ~~con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;~~
 - c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
 - e) realizzazione di programmi integrati **di riqualificazione urbana e di edilizia sociale nelle aree urbane di maggiore dimensione** ~~di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani~~ ai sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale **e dei programmi regionali può essere** realizzata **mediante accordi di programma ovvero** con le le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ~~ovvero nonché~~, per gli interventi integrati di valorizzazione **dei sistemi urbani di maggiore dimensione** ~~del contesto urbano e dei servizi metropolitani~~, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati, **di programmi di riqualificazione urbana e di edilizia sociale nelle aree urbane di maggiore dimensione**, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, **promossi da Regioni, PP.AA. e Comuni d'intesa** con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, conseguentemente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in

termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati *anche* attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:

- a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
 - b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
 - c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
 - d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, *di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che definisce le caratteristiche ed i requisiti*, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario *a pena di nullità*.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo ~~di cui~~ *all'accordo* di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nella stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale

confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ~~nonché di cui agli articoli 21, 21 bis e 41~~ **nonché all'articolo 41** del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo ~~le risorse di cui agli articoli 21, 21 bis e 41, del citato decreto legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,~~ **le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto legge n. 159 del 2007**, ivi comprese quelle iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

Motivazione: la norma prevede l'accentramento sia delle risorse già oggetto di programmazione regionale, con conseguenti ed evidenti criticità gestionali sia delle competenze amministrative in capo alle amministrazioni centrali, contravvenendo al disposto e alla giurisprudenza costituzionali consolidata in materia che ha ricondotto la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica all'interno della materia "Governo del territorio" e quindi di competenza concorrente delle Regioni.

Le Regioni ritengono necessario che le risorse da destinare al Piano casa previsto dal decreto legge in oggetto (art. 11 comma 9) siano utilizzate per portare a compimento la programmazione già sviluppata al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità e la tempestività dell'azione della Pubblica Amministrazione nel suo complesso.

Art. 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

Art. 13

(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)

1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio pubblico degli Istituti Autonomi per le case popolari. Comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, **qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali.**
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ~~in proporzione al canone~~ **anche tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione** **qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali.**
 - b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli

conviventi, dei figli non conviventi, *qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali*;

- c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo, *qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali*;
- d) *inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni immobiliari di cui all'art. 58 del presente decreto, qualora non diversamente disposto dalle vigenti norme regionali.*

- 3. Nei medesimi accordi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Motivazione: Salvaguardia della normativa regionale ove presente

Art. 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

L'art. 23 del Decreto legge 35 giugno 2008 n. 112 introduce nella disciplina attuale dell'apprendistato palesi contraddizioni, alcune delle quali potrebbero anche prefigurare aspetti di incostituzionalità.

Infatti:

- vengono attribuite alle Parti Sociali, fino agli Enti bilaterali, competenze specifiche regionali in materia di profili formativi, di certificazione, di trascrizione sul libretto formativo;
- rimane in piedi un sistema in cui le Regioni sono sottoposte a precisi vincoli nel regolamentare la materia, mentre per le Parti Sociali non si prevede alcun principio né criterio a cui attenersi;
- si mette in mora l'azione di sistema portata avanti sul tavolo nazionale Regioni, Ministeri, Parti Sociali sulle competenze, che rappresenta un preciso impegno negoziale con la CE nella programmazione 2007-2013 del Fse, volta ad individuare entro il 2010, anche sulla base dei repertori regionali, gli standard formativi, professionali, di certificazione delle competenze, da applicare in tutto il territorio nazionale in coerenza con il Sistema di riconoscimento delle qualifiche europee;
- si riapre una fase confusa quando le Regioni avevano trovato faticosamente punti di equilibrio su delicati e complessi aspetti nella concertazione territoriale;
- si corre il rischio di prefigurare, nell'apprendistato, un canale formativo completamente fuori dall'ambito di intervento delle Regioni, mentre lo Stato continua ad avere prerogative e competenze;
- si rimette alle convenzioni tra Imprese e Università l'attivazione dell'alto apprendistato che senza la promozione delle Regioni è destinato a non raggiungere gli obiettivi previsti, come dimostrato dalla fase sperimentale;
- si continua a mantenere un silenzio assordante sull'apprendistato in diritto-dovere.

Si è precisato, per evitare la totale confusione che potrebbe derivare in caso di mancata definizione di chi possa autorizzare i casi di formazione esclusivamente

7



aziendale, che questi casi debbono essere contemporaneamente previsti dal CCNL e della normativa regionale. Se bastasse il primo, l'effetto sarebbe implicitamente abrogativo della competenza regionale in materia, riaffermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze 50/2005; 406/2006; 425/2006; 21/2007; 24/2007), che fra l'altro ha dichiarato costituzionale la previsione contenuta in alcune leggi regionali (Marche, Puglia, Sardegna) che impone formazione prevalentemente esterna (nello stesso senso anche la legge del Lazio). Né sarebbe costituzionalmente ammissibile, in materia che per i profili formativi è di competenza legislativa esclusiva delle Regioni (sia pure in concorrenza di competenze con le competenze statali in materia di ordinamento civile e quindi di rapporti di lavoro), una sorta di doppio canale o doppio regime, di cui uno - quello affidato al CCNL - interamente sottratto a qualunque ruolo regionale;

- si è precisato, nel rispetto delle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005, che nel caso di formazione interamente aziendale il costo non può ricadere sulle Regioni;

- per quanto possibile si è ripreso il testo dell'attuale art. 23, ma con la puntualizzazione di quanto in ogni caso spetta alle Regioni in tema di "funzione regolamentare". Si deve segnalare di fatto che l'affidamento di funzioni di controllo, in senso lato, alle Regioni non costituisce solo il corretto adempimento del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in situazione di concorrenza di competenze, bensì un meccanismo preventivo per tentare di evitare che gli sgravi contributivi connessi alla stipulazione di un contratto di apprendistato, a fronte della sostanziale piena libertà delle parti sociali, possano incorrere nella qualificazione di aiuti di Stato non consentiti dall'ordinamento comunitario, come è già accaduto per i contratti di formazione lavoro (Corte di Giustizia CE, sentenza 7 marzo 2002).

L'emendamento *sub 2)* ha natura istituzionale e tecnica, non toccando la questione politica fondamentale posta dall'art. 23, cioè l'esigenza del Governo di segnalare la centralità dell'impresa come luogo della formazione.

Abrogazione dell'art. 23, o in subordine, una sua riformulazione come segue:

- 1) all' art. 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da "inferiore a 2 anni e superiore a 6" sono sostituite da quelle "inferiore a 2 anni e superiore a 4 anni"
- 2) all'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma *5-ter*: "Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo prevedano, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, della modalità di riconoscimento della qualifica

conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo”.

Art. 26 – Taglia-enti

All'art 26 aggiungere il comma 2 bis

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli enti che hanno il bilancio in equilibrio economico finanziario

Art. 58 - Valorizzazione patrimonio

All'art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali” i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. **Le Regioni e le Province autonome possono approvare, secondo i rispettivi ordinamenti, piani di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio e di quello degli enti dipendenti e vigilati, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.**

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; **la legge regionale stabilisce gli effetti dell'approvazione del Piano delle Alienazioni ai fini urbanistici, prevedendo prioritariamente l'effetto di variante allo strumento urbanistico generale e la non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.**”

Motivazione: le modifiche sono formulate con l'intenzione di sfruttare al massimo il potenziale benefico per le Regioni anche sulla base delle potestà regionali in materia.

Art. 61 - Corte dei Conti

“L'art. 61 “Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei Conti” è abrogato.”

Motivazione: l'articolo è lesivo dell'autonomia regionale (principi di organizzazione e forma di governo) laddove attribuisce una competenza specifica ad un'articolazione interna di un organo regionale rappresentato dalle Commissioni del Consiglio regionale (possono richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte di effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso l'amministrazione regionale). Il ruolo della Corte dei Conti in questo caso esorbita da quel controllo collaborativo attualmente svolto.


9

Art. 62 - Contenimento indebitamento delle Regioni ed Enti Locali

Opzione A:

al comma 2 dopo le parole "da emanarsi" insieme "sentita la Conferenza Unificata comunque entro il 30 settembre 2009"

Opzione B:

Comma aggiuntivo 1 bis:

"Le Regioni in deroga a quanto stabilito al comma 1 e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, possono procedere esclusivamente con rinegoziazioni di contratti di derivati in essere".

Art. 63 – Investimenti INAIL

All'art. 63, comma 11, le parole "per l'anno 2008" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2008".

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

"11 bis. All'onere derivante dal comma 11, valutato in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, del "Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" (capitolo 7496), nell'ambito della Missione "Fondi da ripartire", Programma "Fondi da assegnare" nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze."

Motivazione: L'emendamento mira a dare copertura finanziaria continuativa all'investimento di INAIL

Art. 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

L'emendamento proposto mira a salvaguardare le competenze regionali nel settore della programmazione dell'offerta formativa e della distribuzione della rete scolastica.

Il **comma 3** è sostituito dal seguente:

"3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, nel rispetto delle competenze normative delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione."

Il seguente emendamento è proposto in considerazione della mancanza di un definito campo di criteri che rende discutibile sotto il profilo costituzionale l'attribuzione al Ministro competente della potestà di modificare le disposizioni vigenti in relazione ai regolamenti governativi da assumere per la concreta operatività delle disposizioni in materia di organizzazione.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone una proposta di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai principi e criteri direttivi di apposita legge di delegazione ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione."

Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Al comma 2 va definito con estrema chiarezza chi si intende individuare con personale medico di "struttura sanitaria pubblica"; questa precisazione è dovuta perché da una lettura attenta della norma appare che questa funzione (certificazione di malattia superiore ai 10 giorni o dal terzo evento per anno solare) viene spostata dai medici convenzionati ai medici dipendenti, con possibili gravi problemi di impatto organizzativo e di organico.

Per le disposizioni di cui al comma 3 è comunque da rilevare che la visita fiscale è un atto nell'interesse del datore di lavoro a carico del quale va posto l'onere relativo e che attualmente non è inserito nei LEA in quanto l'attuale DPCM che lo disciplina espressamente è sospeso.

Al comma 1 dopo "... ogni altro trattamento accessorio", aggiungere ***"Per le suddette voci resta a carico del datore di lavoro l'intero assoggettamento contributivo"***.

Al comma 2, dopo "struttura sanitaria pubblica" aggiungere ***"o dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta"***

Al comma 3, dopo la parola "Amministrazione", aggiungere ***"con onere a proprio carico"***.

Al comma 5 dopo le parole "congedo di paternità" aggiungere le seguenti ***"e congedo per malattia del figlio previsto dall'articolo 47, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."***

Art. 76 – Spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio

All'art. 76, comma 1 alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Sono escluse dal computo le spese di personale finanziate con le risorse dell'unione Europea, il Fondo per le Aree sottoutilizzate e, limitatamente dalle autonomie regionali e locali, con altri fondi statali."

All'art. 76, comma inserire dopo le parole "Ai fini" le seguenti "dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni".

Sub-emendamento all'emendamento 77.07

Sostituire al comma le parola "anno 2010" con le parole "anno 2009"

Nonché al comma 2 concludere lo stesso con le parole "economia e finanze" e aggiungere il seguente comma 2 bis

L'intesa con la Conferenza Stato Regioni di cui all'art 8 D.Lgs. 281/97, e' espressa sui criteri che sulle definizione del fondo"

Sub-emendamento all'emendamento 77.08 relativo all'inserimento dell'art 77 bis – Patto di stabilità cofinanziamenti UE

- abrogare il comma 19
- inserire il seguente comma :

All'art. 77 "Patto di stabilità interno" è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il comma 658 bis dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

658 bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità."

Motivazione: esclusione delle quote di cofinanziamento europeo degli interventi in quanto neutro per gli obiettivi di finanza pubblica e sblocco dell'autonomia finanziaria in linea con il 119 Cost.

Alcune Regioni segnalano preferenze per una base di calcolo diversa

Art. 81 – Settori petrolifero e del gas (fondo cittadini meno abbienti)

All'art. 81, comma 34 è aggiunto il seguente periodo: “e utilizzare le Carte Regionali dei Servizi per quelle Regioni che l'hanno già attivata ai sensi dell'art. 50 del DL 30/09/2003, n. 269 d'Intesa con le Regioni stesse”.

Motivazione: si prevede la possibilità di utilizzare le Carte Regionali dei Servizi già attive per l'erogazione del fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.

Articolo aggiuntivo - Proroga leggi regionali

Dopo l'art. 82 è inserito l'art 82 bis “Disposizioni legislative regionali in tema di tassa automobilistica e di IRAP”:

“art. 82 bis “Disposizioni legislative regionali in tema di tassa automobilistica e di IRAP”

1. All'art. 2, comma 22 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, le parole “1° gennaio 2008” sono sostituite dalle parole “ fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione e comunque non oltre il periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2011”.

Motivazione: Alcune Regioni hanno disciplinato con propria legge regionale la materia tassa automobilistica e successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato la tassa un tributo erariale il cui gettito è destinato alle singole regioni.

Per evitare un vuoto legislativo la legge n. 350/2003, ha sancito una “temporanea sanatoria” per le leggi regionali in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali garantendo la piena operatività dei provvedimenti legislativi. Le successive proroghe hanno fissato al 31 dicembre 2008 il termine di efficacia di tale sanatoria, sottintendendo l'automatico ripristino dei normali rapporti tra fonti normative statali e regionali in epoca successiva a detta scadenza.

Articolo aggiuntivo - Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

Dopo l'art. 79 è inserito l'art. 79 bis “Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi”:

“art. 79 bis “Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi”:

1. All'art. 35 del dl 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31 le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2009”.

2. All'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004 n. 117 - Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3. dopo le parole "Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi" sono inserite le seguenti parole "limitatamente a carte nazionali dei servizi senza valenza di tessera sanitaria."

Motivazione: necessità di rendere compatibile la CRS con la CNS (scadenza CNR 31.12.2008 e possibilità di fissazione nuovi termini anche con DPCM)

Roma, 10 luglio 2008

Allegato 1

PROPOSTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME PER IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome confermano la loro piena e responsabile partecipazione alla definizione ed al perseguimento degli obiettivi assunti nell'ambito della manovra di finanza pubblica 2009 – 2011, nel rispetto degli Statuti speciali.

La nuova proposta che viene oggi presentata ed allegata è ritenuta idonea sia a perseguire gli obiettivi della manovra di finanza pubblica 2009 – 2011 sia ad assicurarne al contempo la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Essa contiene una parte comune condivisa da tutte le Regioni a statuto speciale e Province autonome, relativa ai criteri di quantificazione degli obiettivi, alle modalità della loro definizione in termini di vincoli di spesa o di saldi nonché agli strumenti per la loro attuazione (risparmi di spesa oppure trasferimenti o deleghe di funzioni statali, oppure assunzione di spese di competenza dello Stato, oppure altre misure idonee).

La Regione Siciliana e la Regione Sardegna hanno altresì richiesto di mantenere particolari disposizioni, tendenti essenzialmente a tenere conto, nell'ambito del quadro comune delineato, della loro situazione economica e dei livelli di reddito pro capite.

In relazione alle proposte di emendamento presentate dal Governo al decreto legge n. 112 del 2008 recanti modifiche alla disciplina della tesoreria unica, si rende altresì necessario prevedere una norma di coordinamento, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria riconosciuto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Sub-emendamento all'articolo 77 bis (*Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome*)

1. I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-

2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

- a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
- b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto

alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali”.

2. Al comma 9, terzo periodo, alle parole :” Per le regioni a statuto speciale” sono anteposte le seguenti. “ Fermo restando quanto disposto dal comma 6,”.

Sub emendamento all'articolo 77 *quater* (Modifiche della tesoreria unica)

1. Nella lettera a) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77 bis”;

2. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come sostituito dal comma 7, le parole: “, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione”.

SALUTE

DECRETO LEGGE 112/2008

Per quanto attiene al "Patto per la Salute" 2007-2009, nel prendere atto della conferma del patto per l'ultimo anno di vigenza, resta non confermato l'impegno del Governo a garantire, con modalità da determinare, gli 834 milioni di euro per l'anno 2009 relativi alla copertura della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, risorse peraltro già acquisite ad incremento del fondo sanitario nazionale per l'anno 2007, in misura corrispondente alla effettiva entrata in vigore della legge di abrogazione del maxiticket, ed in misura totale per l'anno 2008.

Il finanziamento stabilito all'art. 79, comma 1, lettera a) del decreto in **102,683 milioni di euro per l'anno 2009, in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011** è stato determinato in relazione ad un tasso tendenziale di crescita pari all'inflazione programmata, prevista nel DPEF 2009-2011 nell'1,7% per l'anno 2008 e nel 3,4% per l'anno 2009, sul quale i tagli programmati riducono gli effettivi valori di crescita per gli anni 2010 e 2011 a -1,2% e 2,2%, a fronte di una ripresa del tasso di inflazione oltre il 3%.

Tali previsioni programmatiche, come risulta dalle tabelle allegate, determinano una sostanziale stabilità nel biennio 2010 - 2011 con valori reali di incremento pari a 0,54 per il 2010 e 2,23 per il 2011. L'incremento del 2010 è praticamente assorbito esclusivamente dai maggiori costi legati all'aumento reale medio della popolazione che nell'ultimo triennio risulta pari allo 0,5%.

In questo contesto appaiono fortemente compromessi sia la sostenibilità del sistema sanitario su tutto il territorio nazionale sia il processo di governo della spesa sanitaria in atto in tutte le Regioni.

DISPOSIZIONI D'INTERESSE SANITARIO

Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Le modifiche introdotte non sono di particolare interesse per la sanità, salvo l'impatto che potrebbero avere sui livelli di contrattazione (nazionale, territoriale e aziendale), dato che le norme di legge vengono integrate con la previsione che siano fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi. Questo appesantirebbe un sistema già critico.

Al comma 2, 3 e 4 eliminare la parola "comparativamente".

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '18' and some illegible text around the perimeter.

Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie

All'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata". aggiungere il seguente periodo:

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131

Articolo 41- Orario di lavoro

Le modifiche introdotte colgono le richieste già poste dalle Regioni attraverso il Comitato di Settore in sede di definizione della direttiva negoziale e al precedente governo, con espresso riferimento al comma 7 (derogabilità con contrattazione aziendale della disciplina legislativa) ed al comma 13 (non applicazione della disciplina alle aree dirigenziali).

Il rinvio alla contrattazione consentirà alle regioni di garantire in tale sede l'individuazione di soluzioni concordate ed equilibrate a tutela dei lavoratori-dirigenti e della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate.

comma 7:

eliminare la parola "comparativamente"

Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

Concettualmente va bene; potrebbe porre qualche problema interpretativo tra l'ultimo periodo del comma 1 (dove si dice che il ricorso a contratti di co.co.co. non è possibile "per funzioni ordinarie") e il comma 2 (dove si prevede che i co.co.co. possono essere attivati "solo con riferimento alle attività istituzionali").

In sede di conversione pare opportuno un riallineamento delle due definizioni.

Comma 1, punto d), modificare come segue:

dopo le parole "... che debbano essere svolte da professionisti", aggiungere "*appartenenti ai profili delle professioni sanitarie*"; dopo le parole "iscritti in ordini", aggiungere "*collegi*"

Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

Nell'articolo si evidenziano i seguenti problemi:

- per la sanità si apre alla contrattualizzazione per istituti prima esclusi, quali la somministrazione di lavoro (il problema si pone perché sono dipendenti di una società), i contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi. Per questa materia, per altro, c'è un problema generale di raccordo con la normativa che regola i concorsi e che è soggetta a riserva di legge;

- al comma 2, non si ritiene che vi siano motivi per l'esclusione del ricorso alla somministrazione per l'esercizio di funzioni direttive, mentre si condivide l'esclusione prevista per le funzioni dirigenziali;
- al comma 3, sarebbe più coerente con il fine dichiarato di evitare abusi prevedere che l'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'ultimo quinquennio non possa avvenire né con più tipologie contrattuali (come scritto nella norma) né con una sola tipologia contrattuale (ipotesi che invece non viene esplicitamente prevista).

E' opportuno inserire un comma che salvaguardi le disposizioni del d.Lgs 165/2001 nei confronti del personale del SSN utilizzato per garantire lo svolgimento di progetti di ricerca e assistenziali .

Al comma 1, capoverso 3, le parole "per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio", sono sostituite dalle seguenti: "nell'arco di un quinquennio".

Nell'ultimo periodo del comma 2 eliminare la parola "direttive e"

Aggiungere il comma 5 bis):

"Le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo non si applicano al personale del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzato per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di progetti preordinati al perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui agli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni."

Articolo 60bis – Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica (A.C. 1386 – emendamento proposto dal governo)

Commento

Le disposizioni previste non possono rappresentare la copertura finanziaria corrispondente alla abolizione del ticket in quanto generiche disposizioni di razionalizzazione in parte già previste da precedenti normative ed alcune di dubbia compatibilità con norme di settore. La legge finanziaria deve determinare la quota di da destinarsi alla copertura degli oneri derivanti dalla abolizione del ticket.

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11bis:

11 bis *“L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) dà priorità agli interventi già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e che prevedono processi di razionalizzazione dell’offerta sanitaria con particolare attenzione alla cura delle patologie complesse.”*

Articolo 66 - Turn over

Va precisato che la norma non si applica agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Emendamento

Aggiungere, dopo il comma 14, il seguente ulteriore comma: “la presente normativa comunque non si applica agli enti del Servizio Sanitario Nazionale”

Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

E’ opportuno precisare che i primi 6 commi non si applichino al Servizio Sanitario, mancando riferimenti espliciti alle aziende ed enti di cui all’articolo 1, comma 2 del d. lgs. 165/01; diversamente porrebbero problemi di impatto organizzativo soprattutto per il personale del ruolo sanitario.

Si condivide invece il comma 7 che si applica anche al Servizio Sanitario e prevede che il trattenimento in servizio, su istanza del dipendente, dopo i 65 anni e fino ai 67, rientri nella sfera di facoltà dell’amministrazione e non sia più una presa d’atto.

Si condivide inoltre l’applicazione del comma 11 al Servizio Sanitario nel quale si prevede una facoltà per l’amministrazione di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, con preavviso di un anno.

Si richiede l’applicazione al personale medico universitario della stessa disciplina di cui al presente articolo, in materia di incarichi di direzione delle strutture.

Emendamento



Alla fine del comma 6 aggiungere: *le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale*

Alla fine del comma 11, dopo “ ... a magistrati e professori universitari”, aggiungere “ *non titolari di incarico di struttura del Servizio Sanitario Nazionale*”.

Articolo 79 – Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

Come riportato in premessa l'art. 79, comma 1, lettera a) determina il finanziamento per il triennio. Gli importi sono comprensivi di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni quale ulteriore finanziamento per l'Ospedale Bambino Gesù. Vengono confermati gli adempimenti regionali previsti dalle leggi vigenti, dalle Intese e dagli Accordi sanciti con lo Stato.

L'accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto nel 2009, è subordinato alla stipula di una nuova Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, modificativa ed integrativa dell'Accordo dell'8 agosto 2001, dell'Intesa del 23 marzo 2005 e di quella del 5 ottobre 2006 che ha recepito il Patto. Tale Intesa da sottoscrivere entro il 31 luglio 2008 riguarderà disposizioni di efficientamento del sistema e il conseguente contenimento della dinamica dei costi.

Al comma 2 è previsto un incremento di finanziamento di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il rinnovo degli accordi collettivi con il personale convenzionato con il SSN e per l'attuazione del Progetto Tessera sanitaria con particolare riferimento al collegamento telematico in rete dei medici ed alla ricetta elettronica; si richiede di stabilire separatamente l'entità degli stanziamenti relativi. Occorre inserire apposita disposizione per disciplinare le modalità di rinnovo delle convenzioni farmaceutica attraverso il coinvolgimento della struttura interregionale che disciplina i rapporti con il personale convenzionato con l'SSN (SISAC).

Nel comma 3 viene soppressa la previsione di incompatibilità con le cariche istituzionale del commissario ad acta per le Regioni con i Piani di rientro.

Emendamento

Al comma 1, aggiungere la lettera c):

“per le finalità di cui alla lettera b) le università partecipano anche finanziariamente nei termini da stabilirsi nei relativi protocolli di intesa



alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione delle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 517/99”

Al comma 2 dopo le parole biennio economico 2006-2007 il periodo è modificato come segue:

“.....il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a, è incrementato di....milioni di euro per l'anno 2009 e di ...milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, e dimilioni di euro per l'attuazione del progetto tessera sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5 bis dell'articolo 50, della Legge 24 novembre 2003 n. 326”.

Proposta di emendamento per il rinnovo delle convenzioni con le farmacie pubbliche e private:

“l’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato come segue:

dopo le parole *“per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale”* sono inserite le seguenti: **“e quelli interenti le convenzioni con le farmacie pubbliche e private”**

Art 79 (A.C. 1386 – Emendamento proposto dal Governo)

Al comma 1 bis sopprimere le lettere a) b) e c)

Le disposizioni dell’efficientamento del sistema e il conseguente contenimento della dinamica dei costi sono da prevedersi nella nuova intesa da sottoscrivere tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge 131/2003 modificativa ed integrativa dell’Accordo 8 agosto 2001, dell’Intesa del 23 marzo 2005 e di quella del 5 ottobre 2006 che ha recepito il Patto.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni di interesse sanitario

Articolo 24 – Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute delle Politiche Sociali

Il procedimento di riorganizzazione concernente l’ AGENAS e l’AIFA deve definirsi previa intesa di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003, rispettivamente in sede di in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato - regioni, mentre per quanto concerne il riordino degli IZS si ricorda la totale regionalizzazione di tali istituti che esclude la possibilità di adottare la procedura prevista nel ddl.

Al comma 2, occorre comunque per i restanti enti prevedere un’intesa in sede di Conferenza Stato – regioni nonché nella lettera c) eliminare la possibilità dell’emanazione di indirizzi e direttive da parte del ministero vigilante.

Per quanto concerne il comma 4, la previsione del riordino di organi ed organismi collegiali interviene senza nessun coinvolgimento delle regioni, attraverso la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 400/88, assolutamente da escludere.

Art. 2 aggiuntivo all'A.C. 1386 – Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute delle Politiche Sociali

Emendamenti

Alla lettera c) dell'art. 1, dopo le parole "istituti vigilati." sopprimere il periodo "prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "*degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali*".

Alla fine del comma 2 inserire "*Per quanto concerne la riorganizzazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e l'Agenzia Italiana del Farmaco previa intesa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003 rispettivamente in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato - regioni.*

A handwritten signature and the number '125' are located in the bottom right corner of the page.

Articoli aggiuntivi

Istituzione dei registri di patologia e di mortalità

Art.

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità).

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, registri nominativi della cause di morte e registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità.
2. I registri sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.
3. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1, raccolgono dati anagrafici e le cause di morte, nonché dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. I registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità, di cui al comma 1, raccolgono dati anagrafici e dati sanitari relativi a tali soggetti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione,

gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo della Malattie, istituito presso il Ministero della Salute ai sensi del decreto legge 29 marzo 2004 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 3, la valutazione dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo, nonché la individuazione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi previsti.

Agevolazioni fiscali per le esternalizzazioni

E' necessario prevedere il reinserimento della norma che consente alle Aziende sanitarie di accedere alle agevolazioni fiscali per le esternalizzazioni di cui all'articolo 49 comma 1 del decreto legge 30 aprile 2003 convertito in legge con modifiche dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326, abrogato dall'articolo 5 comma 1 e 12 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93.

Art.

“Dall’elenco n. 1, allegato al decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 è soppressa la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla previsione dell’articolo 49 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni della legge n. 326 del 2003”

Le norme abrogate

Si tratta di un elenco cospicuo (3.574 leggi), sul quale per ora non si effettuano rilievi.

Strumenti di valutazione concertata

Si richiama l’attuazione della richiesta, condivisa con il ministro della Salute nell’incontro del 25 giugno, di istituire Tavoli misti Regioni Ministeri interessati in materia di

- Compartecipazione alla spesa
- Verifica dell’attuazione del DPCM 21 aprile 2008 sui Livelli Essenziali di Assistenza
- Investimenti ex art. 20: attivazione dei nuovi accordi di programma

Si chiede altresì di inserire tra le materie oggetto valutazione concertata anche la semplificazione degli adempimenti previsti ai tavoli di monitoraggio nazionale e la revisione della disciplina delle anticipazioni sui trasferimenti alle regioni.

VARIAZIONE DEL QUADRO DEMOGRAFICO

Variazioni assolute

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NORD OVEST	14.936.446	15.033.085	15.216.525	15.438.441	15.551.047	15.630.959
NORD EST	10.638.518	10.749.711	10.884.029	11.030.650	11.119.276	11.204.123
CENTRO	10.911.436	10.980.912	11.124.059	11.245.959	11.321.337	11.540.584
SUD-ISOLE	20.507.342	20.557.362	20.663.632	20.747.325	20.760.051	20.755.621
ITALIA	56.993.742	57.321.070	57.888.245	58.462.375	58.751.711	59.131.287

VARIAZIONI ASSOLUTE SU 2002

	2003	2004	2005	2006	2007
NORD OVEST	96.639	280.079	501.995	614.601	694.513
NORD EST	111.193	245.511	392.132	480.758	565.605
CENTRO	69.476	212.623	334.523	409.901	629.148
SUD-ISOLE	50.020	156.290	239.983	252.709	248.279
ITALIA	327.328	894.503	1.468.633	1.757.969	2.137.545

VARIAZIONI ASSOLUTE ANNUE


	2003	2004	2005	2006	2007
NORD OVEST	96.639	183.440	221.916	112.606	79.912
NORD EST	111.193	134.318	146.621	88.626	84.847
CENTRO	69.476	143.147	121.900	75.378	219.247
SUD-ISOLE	50.020	106.270	83.693	12.726	-4.430
ITALIA	327.328	567.175	574.130	289.336	379.576


VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE

	2003	2004	2005	2006	2007
NORD OVEST	0,65	1,22	1,46	0,73	0,51
NORD EST	1,05	1,25	1,35	0,80	0,76
CENTRO	0,64	1,30	1,10	0,67	1,94
SUD-ISOLE	0,24	0,52	0,41	0,06	-0,02
ITALIA	0,57	0,99	0,99	0,49	0,65

Variazioni
rispetto
all'anno 2002

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NORD OVEST	100,00	100,65	101,88	103,36	104,11	104,65
NORD EST	100,00	101,05	102,31	102,31	103,69	105,32
CENTRO	100,00	100,64	101,95	103,07	103,76	105,77
SUD-ISOLE	100,00	100,24	100,76	101,17	101,23	101,21
ITALIA	100,00	100,57	101,57	102,58	103,08	103,75





FINANZIAMENTO E SPESA DEL SSN anni 2000-2011

valori in milioni di euro

	Accordo 3 agosto 2000	Accordo 8 agosto 2001			L.F. 2005 e Intesa 23 marzo 2005	Patto per la Salute - ottobre 2006			DL 112 25/6/2008			
Anni	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Finanziamento (vedi note)	64.292	71.271	75.597	78.564	81.275	88.195	93.173	97.551	101.427	103.383	103.945	106.265
Aumenti % annui Finanziamento		10,86	6,07	3,93	3,45	8,51	5,64	4,70	3,97	1,93	0,54	2,23
Spesa (*)	70.173	76.230	79.549	82.220	90.349	97.163	99.648	102.519				
Aumenti % annui Spesa		8,63	4,35	3,36	9,89	7,54	2,56	2,88				

(*) Fonte :Relazione Generale sulla situazione economica del Paese

NOTE:

Per l'anno 2005 la LF 2005 ha inoltre stanziato 2.000 mln a ripiano 2001, 2002, 2003.

Per l'anno 2006 la LF 2006 ha inoltre stanziato 2.000 mln a ripiano per gli anni 2002, 2003, 2004.

Sono compresi 2.000 mln di euro quale integrazione del finanziamento disposta dalla LF 2007 a seguito del Patto per la Salute.

Per l'anno 2007 : prevista manovra per 2 miliardi ulteriori al finanziamento a copertura spesa, di cui 811 per quota fissa 10 euro, finanziati in corso d'anno per 511

Previsto fondo transitorio per le regioni in difficoltà: 1.000 mln per il 2007, 850 mln per il 2008, 700 mln per il 2009


Per l'anno 2008: sono compresi 834 mln per eliminazione anno 2008 quota fissa 10 euro, 850 mln per fondo transitorio e 661 mln per rinnovo contratto

Per l'anno 2009: sono compresi 102.285 quale previsione del DL 112/2008 + 700 per fondo transitorio+ 398 per il rinnovo contratto per un totale di 103.383 mln di euro; la differenza con la previsione del DL 112 è pari al fondo transitorio

FINANZIAMENTO E SPESA DEL SSN anni 2000-2011

valori in milioni di euro

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Finanziamento	64.292	71.271	75.597	78.564	81.275	88.195	93.173	97.551	101.427	103.383	103.945	106.265
Spesa	70.173	76.230	79.549	82.220	90.349	97.163	99.648	102.519				



Allegato

Infrastrutture e Trasporti

Emergono le seguenti criticità relative sia al decreto-legge che al disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria":

1. Articolo 57 del decreto-legge 112/2008

Abrogare l'articolo 57 del decreto-legge.

L'articolo in questione mira infatti a disciplinare la transizione, dall'ambito statale a quello regionale, delle competenze relative al servizio pubblico di cabotaggio marittimo, con particolare riferimento a quello esercito dalle società regionali del gruppo Tirrenia.

L'operazione in questione – in disparte ogni più che ovvia considerazione in punto di urgenza – si colloca sulla scia di quanto già in passato operato con i servizi di trasporto ferroviario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

La competenza regionale in materia, in uno con la complessità tecnica e finanziaria dell'intera operazione, richiede una indefettibile e ponderata partecipazione delle Regioni interessate, senza dubbio non compatibile – oltre che nei fatti non avvenuta – con l'utilizzo di uno strumento di urgenza quale è il decreto-legge.

Le Regioni si dichiarano quindi immediatamente disponibili all'apertura di un confronto che conduca ad un attento esame della questione ed alla conseguente adozione delle più idonee soluzioni.

2. Articolo 63, comma 4 del decreto-legge 112/2008.

Le Regioni chiedono preliminarmente che dei trecento milioni di euro stanziati, non meno di duecentocinquanta milioni siano destinati al servizio di trasporto ferroviario regionale.

Tale misura finanziaria, unita a quella che ha stanziato pochi mesi or sono ottanta milioni sempre per il trasporto ferroviario regionale, conduce per il 2008 ad una disponibilità di trecentotrenta milioni di euro, consentendo così finalmente la sottoscrizione dei contratti di servizio tra ciascuna Regione e Trenitalia.

Tuttavia, il fatto che le risorse in questione siano previste per il solo 2008, non consente la sottoscrizione di contratti che, per la loro funzione, hanno durata necessariamente pluriennale.

Per questo motivo, le Regioni chiedono che la spesa di trecentotrenta milioni al predetto fine sia autorizzata in via continuativa.

Le Regioni chiedono inoltre che – proprio in virtù delle loro rispettive posizioni di contraenti – l'intero ammontare di cui sopra sia assegnato alle Regioni medesime e non trasferito direttamente a Trenitalia.

3. Articolo 26 del decreto-legge 112/2008.

Le Regioni chiedono con forza che le Autorità portuali siano escluse dall'applicazione dell'articolo in questione.

Le tematiche riguardanti tali Enti, per le peculiarità loro proprie, vanno infatti rinviate al tavolo che le Regioni auspicano venga immediatamente attivato sul riordino della legislazione in materia portuale.

4. Articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008 – Articolo 21 del disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Le Regioni chiedono con forza che il settore del trasporto pubblico di interesse regionale locale sia espressamente escluso dalla emananda disciplina, come peraltro già fatto nel 2004 rispetto alle norme sui servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del T.U.E.L..

Quanto innanzi – oltre che per le peculiarità che lo caratterizzano e che lo hanno sempre visto disciplinato da una propria normativa settoriale – anche in virtù del complesso disegno di riforma già delineato nel corso della precedente legislatura in seno al Tavolo interistituzionale per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale, a suo tempo istituito presso la Presidenza del Consiglio, che le Regioni auspicano sia al più presto riattivato nel contesto del "patto di stabilità tra Stato e Regioni dedicato al trasporto pubblico locale" previsto nel Programma Infrastrutture Strategiche giugno 2008, allegato al D.P.E.F. 2009-2013.

5. Articoli 1 e 2 del disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Si esprime forte preoccupazione per il rischio concreto che vengano vanificate le attività di negoziazione con l'Unione Europea e di programmazione con le Regioni in ragione del fatto che le norme in questione mettono in discussione risorse finanziarie già destinate sulle quali è anche maturato un pubblico affidamento.

Le Regioni auspicano quindi che nel dibattito parlamentare si raggiunga la giusta composizione degli interessi tra le esigenze territoriali e la visione d'insieme di carattere nazionale in modo tale da garantire una equilibrata intesa tra gli interventi della singola realtà regionale e quelli della intera infrastrutturazione organica del Paese.

In questa ottica, le Regioni chiedono che sia rispettato il disposto di cui all'articolo 1, comma 863 della legge finanziaria per il 2007 nella parte in cui riserva risorse FAS alle regioni del Mezzogiorno, provvedendo altresì alla rapida costituzione della Cabina di Regia prevista dal successivo comma 864.

ALL. B



Consegnato nella
seduta del
10 luglio 2008
PS

Proposte di Emendamenti

ATTO CAMERA n. 1386

**Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria".**

Da allegare al
comunicato stampa

Art. 2
Banda larga

Al comma 4, primo periodo dopo le parole "dettagliata relazione" aggiungere le parole " , dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato"

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole " che asseveri" aggiungere le parole "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del c.p."

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "alla normativa vigente" con le seguenti parole "alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti."

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente "Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori"

Motivazione

La ragione per la quale necessita inserire il predetto inciso risiede nel fatto che occorre una responsabilizzazione del progettista che deve dichiarare la conformità delle opere alla normativa vigente, incorrendo, in caso di attestazione non rispondente a verità, nel reato di falsità ideologica di cui all'art. 481 del codice penale.

Inoltre, al fine di fornire una maggiore garanzia all'Amministrazione, poiché nella fase di esecuzione dei lavori subentrano due figure nuove: il direttore lavori e l'impresa, necessiterebbe prevederne la loro esatta individuazione.

2.1 Napoli (Pdl)

2.59 Cambursano (Idv)

Art. 2
Banda larga

Al comma 7, alla fine del primo periodo, dopo le parole "del relativo atto di assenso" aggiungere le seguenti parole " , ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica".

Motivazione

Per ragioni di completezza parrebbe opportuno inserire la previsione della fattispecie in cui il Comune rilascia l'autorizzazione ambientale, rimettendo, poi, gli atti alla Sovrintendenza competente, la quale ha il potere di annullare l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune.

- 2.4 Napoli (Pdl)
- 2.37 Galletti (Udc)
- 2.46 Commercio (Misto)
- 2.53 Causi (Pd)



Art. 2
Banda larga

Al comma 9 dopo le parole "a corredo del progetto", aggiungere le parole "l'attestazione del professionista abilitato".

Motivazione

L'inserimento di tale inciso risponde alle stesse esigenze rilevate nella motivazione adottata per la modifica del precedente comma 4.

- 2.5 Napoli (Pdl)**
- 2.35 Galletti (Udc)**
- 2.47 Commercio (Misto)**
- 2.54 Boccia (Pd)**

Art. 2
Banda larga

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento".

Motivazione

E' disciplinata un'attività istruttoria, a carico del Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, che mal si concilia con la natura tipica della denuncia di inizio di attività, per definizione più snella e semplificata rispetto alla procedura prevista per il rilascio del permesso di costruire. Si osserva, al riguardo, che parrebbe demandato ai Comuni un controllo più di merito, che di semplice completezza formale/documentale. Nel medesimo comma si parla di "condizioni legittimanti", definizione che desta perplessità interpretative. Inoltre viene demandato al Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di comunicare l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, qualora sussistano motivi ostativi, tra i quali viene menzionata la salute. A tale proposito occorre precisare che il Comune non è in grado, per ragioni di competenza, di effettuare la predetta valutazione.

Si osserva, inoltre, che il comma in oggetto ha preso spunto dall'art. 23 comma 6 del T.U. sull'edilizia (DPR 380/2001) che disciplina la denuncia di inizio attività.

Tuttavia si rileva che mentre nel citato art. 23 è previsto, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato, nel comma 10 tale previsione risulta espunta.

2. 6 Napoli (Pdl)

2. 36 Galletti (Udc)

2. 48 Commercio (Misto)

2. 55 Marchi (Pd)



Art. 2
Banda larga

All'articolo 2, abrogare il comma 11.

Motivazione

La comunicazione di inizio attività, da parte dell'operatore al Comune, appare come un appesantimento della procedura a carico dell'Amministrazione.

- 2. 7 Napoli (Pdl)
- 2. 34 Galletti (Udc)
- 2. 49 Commercio (Misto)
- 2. 56 Vannucci (Pd)



Art. 2
Banda larga

Al comma 13 dopo le parole “ decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,” aggiungere le parole “ nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto”.

Motivazione

Poiché il precedente comma 10 non prevede, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato, aggiungendo la predetta frase, viene ripristinato tale meccanismo, con tutte le previsioni contemplate dal T.U. 380/2001.

- 2. 8 Napoli (Pdl)
- 2. 33 Galletti (Udc)
- 2. 50 Commercio (misto)
- 2.57 De Micheli (Pd)
- 2. 58 Cambursano (Idv)



Art. 11
Piano Casa

All' art 11, comma 6, dopo le parole "l'alloggio sociale," inserire le seguenti: "di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'art 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,"

Motivazione

E' importante fare riferimento alla disposizione che ha definito le caratteristiche ed i requisiti a seguito della definizione di alloggio sociale. Tale definizione è così rafforzata anche alla luce di quanto previsto dall'art.5 della legge 8 febbraio 2007, n.9.

11.47 Misiani (Pd)
11.43 Commercio (misto)
11.31 Piffari (Idv)
11.24 Galletti (Udc)
11. 6 Napoli (Pdl)

Art. 11
Piano Casa

All' art 11, comma 9, primo periodo, sostituire le parole "nonché di cui agli articoli 21,21 bis e 41," con le seguenti parole: "nonché all'articolo 41"

All' art 11, comma 9, terzo periodo sostituire le parole "A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21,21 bis e 41, del citato decreto-legge n.159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti," con le seguenti parole: "A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 "

Motivazione

Si tratta di risorse già esistenti ed assegnate a seguito degli accordi e dei programmi sottoscritti nel 2007 dal Governo e dalle Regioni insieme agli EE.LL. in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222. In molti casi i Comuni hanno già incamerato le somme in bilancio ed impegnato le stesse aderendo pienamente allo spirito della legge che prevedeva un iter di risposta alla emergenza casa con azioni immediate e dirette da parte dei Comuni individuati. Una situazione grave, con veri e propri buchi di bilancio difficilmente colmabili per la natura delle risorse, le procedure di emergenza utilizzate e per gli impegni già assunti sul territorio.

- 11.57 Misiani (Pd)
- 11.12 Gibiino (Pdl)
- 11.48 Causi (Pd)
- 11.21 Galletti (Udc)
- 11.7 Napoli (Pdl)

Art. 13.

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

All' art 13, comma 2 lettera a) sostituire le parole "in proporzione al canone di locazione" con le seguenti: "tenendo conto del valore di mercato".

Motivazione

L'emendamento tende ad adeguare la determinazione del prezzo di vendita al valore di mercato altrimenti si determinerebbe una condizione eccessivamente penalizzante per gli enti pubblici che dismetterebbero il proprio patrimonio a costi irrisori, senza peraltro ottenere risorse da reinvestire nell'edilizia sociale e all'emergenza abitativa. Va inoltre tenuto conto che il patrimonio è stato realizzato con i contributi da parte dei lavoratori dipendenti.

13.15 Cambursano (Idv)

All' art 13, comma 2 lettera a) sostituire le parole "in proporzione al canone di locazione" con le seguenti: "tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione".

13. 1 Napoli (Pdl)

13.10 Galletti (Udc)

13.17 Boccia (Pd)



Art. 34
Tutela dei consumatori e strumenti metrici

L'art. 34 è abrogato

Motivazione

La disposizione contiene una certa genericità perché mentre è puntuale nel trasferimento delle funzioni dalle Camere di commercio ai Comuni per le verificazioni degli strumenti metrici, non lo è altrettanto per quelle competenze che facevano prima gli UPICA e successivamente le Camere di commercio a partire dal 2000, in particolare "presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica ...". In questo caso stiamo parlando al controllo di conformità dei prodotti posti in vendita. Tra l'altro, la funzione degli uffici metrici è un'attività complessa perché gli ufficiali metrici debbono procedere alle **verifiche prime** (procedure con le quali si accerta che ogni strumento, prima di essere introdotto in commercio o posto in utilizzo, sia stato effettivamente costruito in conformità agli specifici provvedimenti di approvazione) e alle **verifiche periodiche** cioè l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell'integrità dei sigilli metrici o altri elementi di protezione delle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici assoggettati alle norme sulla verifica periodica devono essere sottoposti alla prima verifica periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo.

Pertanto, allo stato dell'arte, si chiede l'abrogazione della norma che farebbe nascere molti problemi gestionali ai comuni (altissimo numero di verifiche periodiche) con grave danno per le aziende e i cittadini, perché le amministrazioni locali non hanno figure professionali assimilabili agli ufficiali metrici e tra l'altro l'articolo 34 dimentica di trasferire il relativo potere sanzionatorio che rimarrebbe in capo alle camere stesse.

34. 2 Napoli (Pdl)

34. 26 Barbato (Idv)

34. 27 Commercio (Misto)

34. 28 Boccia (Pd)

34. 20 Rubinato (Pd)



Art. 38
Impresa in un giorno

All'art. 38, comma 3, primo periodo, dopo le parole "semplificazione normativa" inserire le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281

Motivazione

In considerazione della materia trattata dall'articolo, si ritiene opportuno prevedere l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata nel corso dell'iter di approvazione del decreto successivo per mezzo del quale sarà operata la semplificazione ed il riordino della disciplina inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

38.1 Napoli (Pdl)

38.19 Commercio (Misto)

38.20 Galletti (Udc)

38. 25 Marchi (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "piano delle alienazioni" con le seguenti parole "piano delle alienazioni e valorizzazioni"

Al comma 2, sostituire le parole "piano delle alienazioni" con le seguenti parole "piano delle alienazioni e valorizzazioni"

58.1 Napoli (Pdl)

58.4 Galletti (Udc)

58.5 Messina (Idv)

58.13 Vannucci (Pd)



Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Eliminare dall'intestazione dell'articolo la parola "immobiliare"

Motivazione

La modifica riflette la maggiore portata dell'articolo.

58.14 Misiani (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'art. 58, comma 6, sostituire le parole "La procedura prevista dall'articolo..." con le seguenti parole: "L'articolo..."

Motivazione

La modifica rende l'estensione più chiaramente riferita all'articolo 3-bis del D.L. 351/2001 nella sua interezza, piuttosto che ai soli aspetti procedurali.

58.15 Causi (Pd)



Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“ I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo, ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno”

Motivazione

La norma disciplina l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili.

58.16 Boccia (pd)



Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“La percentuale del 40% di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100%”

Motivazione

La norma estende la facoltà degli enti cedenti i beni di rilasciare garanzie a beneficio di istituti di credito che erogano finanziamenti destinati all'acquisto dei beni degli enti fino al 100% dell'importo stesso, superando l'attuale limitazione al 40%, al fine di velocizzare il processo di dismissione che è stato sin qui molto lento.

58.17 Marchi (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita”.

Motivazione

Nonostante il Decreto legge 112/2008 disponga una procedura agevolata per la vendita del patrimonio immobiliare, non introduce incentivi che potrebbero essere individuati in un abbattimento dell'obiettivo di miglioramento del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità in ragione della percentuale di debito abbattuta.

58.19 Vannucci (Pd) inammissibile



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'intestazione dell'articolo 62 dopo la parola "contenimento" aggiungere le parole "dell'uso dei derivati e ..."

Motivazione

La modifica riflette la maggiore portata dell'articolo.

62. 8 De Micheli Misiani (Pd)



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

Il comma 1 dell'articolo 62 è così riformulato:

“comma 1: Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento, anche di eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge, non può essere superiore a trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati”

Motivazione

Si sono sostituite le parole contratti “relativi agli” strumenti finanziari con contratti “aventi ad oggetto”, in tal modo precisando meglio che la normativa si applica solo ai derivati e non ai contratti a questi collegati (ad esempio, contratti di garanzia reale a favore degli enti che potrebbero dover essere modificati o sostituiti nel corso del tempo, ad esempio perché il rating della banca depositaria si è abbassato).

62.9 Misiani (Pd)



Art. 62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'articolo 62, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i [10] anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti”

Motivazione

Il nuovo comma proposto esplicita che non soggiace al divieto di stipulare contratti derivati la mera risoluzione anticipata degli stessi. Tale precisazione consentirà agli enti di chiudere quelle posizioni che potrebbero risultare rischiose o non più convenienti.

Il nuovo comma si fa anche carico di precisare che gli enti potranno effettuare gli eventuali pagamenti dovuti in più soluzioni, trovando le relative coperture, in modo da evitare che la chiusura del derivato possa comportare l'emersione di un debito fuori bilancio e far in modo che l'incidenza della chiusura dell'operazione sia ripartita su più anni.

62.7 Causi

Art. 62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'articolo 62, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante”

Motivazione

Il comma chiarisce che in caso di modifica del sottostante prevale l'interesse a non lasciare in essere un contratto speculativo piuttosto che quello di sospendere l'attività in derivati, fermo restando che l'operazione in derivati sarà limitata ad un mero adeguamento tecnico.

62. 6 Boccia (pd)



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

Al comma 3 dell'articolo 62 dopo le parole "in contrasto con le disposizioni del" aggiungere le parole: "comma 1 del"

62. 5 Marchi (Pd)



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“Le disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati”

Motivazione

La norma chiarisce che le disposizioni relative alle procedure da effettuarsi per i pagamenti superiori a 10.000 euro non si applicano ai pagamenti dovuti in base a contratti finanziari, in quanto la tempistica di tali pagamenti e gli aspetti pratici connessi agli stessi non rendono in concreto applicabili le disposizioni di legge richiamate.

62.4 Vannucci (Pd)



Art.63
Esigenze prioritarie

All'art. 63, comma 13, sostituire le parole "Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano." con le seguenti: " Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281"

Motivazione

Il parere della Conferenza Unificata è fondamentale perché il riparto delle risorse destinate alle attività del Trasporto Pubblico Locale coinvolgono direttamente gli Enti Locali. Inoltre dal 2011 la ripartizione delle risorse avverrà secondo principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale quali nuove destinazioni delle risorse iscritte nel capitolo, tutte materie di preminente interesse degli Enti Locali.

63. 43 Galletti (Udc)

63.1 Napoli (Pdl)

63. 57 Borghesi (Idv)

63. 72 De Micheli (Pd)



Art. 76

Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

All'art. 76, sopprimere il comma 2.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché l'attuale formulazione della norma, abrogando la possibilità di derogare ai limiti sulle spese e le assunzioni di personale previsti per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità dal comma 562 della Finanziaria 2007, crea gravissimi pregiudizi agli Enti con organici sottodimensionati.

La possibilità di derogare, nei limiti definiti dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 e motivandone analiticamente le ragioni, costituiva una importantissima clausola di salvaguardia per gli Enti le cui dotazioni organiche sono sottodotate, nell'ambito di un regime controllato dettato dal rispetto dei parametri fissati dal legislatore.

Si richiede quindi il ripristino dei parametri dettati dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008.

76. 1 Napoli (Pdl)

76.11 Delfino (Udc)

76. 19 Commercio (Misto)



Art. 76

Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008".

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché qualunque tipo di sanzione conseguente al mancato rispetto delle norme relative al Patto di stabilità, in ossequio al generale principio di legalità, non può che essere prevista contestualmente alla definizione o ridefinizione delle regole del Patto medesimo.

L'emendamento quindi mira a tutelare tale principio, facendo salve le procedure concorsuali legittimamente avviate, facendo decorrere dal 1 gennaio 2009 il divieto di procedere ad assunzioni come sanzione relativa al mancato rispetto delle norme sul patto di stabilità per il 2008.

76.2 Napoli (Pdl)

76.9 Galletti (Udc)

76. 18 Commercio (Misto)

76. 21 Causi (Pd)



Art. 76

Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

All'art. 76, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole "con correlati obiettivi differenziati di risparmio" aggiungere le seguenti parole: "e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa"

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché l'attuale formulazione della norma impone un ulteriore obbligo in capo alle amministrazioni sottoposte al rispetto del patto di stabilità già tenute alla riduzione delle spese di personale ai sensi del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 120 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007.

Ai fini di un organico riassetto delle regole di contenimento della spesa, tale da non mortificare l'autonomia e la capacità di erogare servizi da parte delle amministrazioni, si ritiene che l'ulteriore vincolo relativo alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti debba rientrare negli obiettivi da individuare nell'ambito del DPCM, nel contesto, quindi, di una più generale ed organica revisione delle norme di contenimento della spesa e di contestuale ridefinizione dei parametri di virtuosità e degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione.

76.3 Napoli (Pdl)

76.10 Galletti (Udc)

76.17 Commercio (Misto)



Art. 82

Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

All' art. 82, comma 18 primo periodo, dopo le parole "di cui al comma 17 è dovuta" inserire le parole "ad esclusione degli enti pubblici,"

82.1 Napoli (Pdl)

82.29 Commercio (misto)



Art. 82

(Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

All' art. 82, comma 18 lettera a) eliminare le parole "enti pubblici ed"

Motivazione

L'art. 82 ha la finalità di prevenire i fenomeni di elusione fiscale con riferimento ai grandi patrimoni familiari, come desumibile dalla stessa rubrica della disposizione. E' pertanto inopportuno il riferimento contenuto nel testo del D.L. agli "enti pubblici". Tale riferimento crea inoltre un contrasto con le finalità della disposizione contenuta nell'art. 58, in quanto incidendo negativamente sul rendimento del fondo può orientare le amministrazioni pubbliche verso la dismissione del patrimonio a scapito delle iniziative di valorizzazione attraverso lo strumento del fondo.

82.32 Commercio (misto)

82.2 Napoli (Pdl)





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

ALL. C

UFFICIO STAMPA

*Consegnato nelle
sedute del
10 luglio 2008
BS*

UFFICIO DI PRESIDENZA ANCI
COMUNICATO STAMPA

L'Ufficio di Presidenza esprime forte preoccupazione per la situazione economica del Paese e per lo stato di forte disagio che le famiglie italiane stanno subendo a causa della stagnazione economica e dell'aumento dell'inflazione.

L'ufficio di Presidenza dell'ANCI comunica grande allarme per i contenuti della manovra economica proposta dal governo per gli effetti che essa produrrà sui cittadini dei comuni italiani e che non tiene conto del risultato ottenuto dal comparto comuni che nel 2007 produce un avanzo di 325 milioni di euro.

In particolare, preoccupa la mancata copertura del mancato gettito ICI sulla prima casa che, come stimato dall'ufficio studi del Senato, nel 2008 produrrà una minore entrate di circa 800-1000 milioni di euro (a seconda delle voci considerate).

Se a questo si aggiungono gli effetti dei tagli ai trasferimenti prodotti dal decreto Visco dal 2007 e dalla legge finanziaria 2008 che producono un ulteriore taglio di 700-800 milioni di euro, nell'anno in corso i comuni avranno una diminuzione di risorse che non sarà inferiore ai 1500 milioni di euro.

In questo quadro si innesta la manovra nel 2009 che attribuisce ai comuni un miglioramento del saldo 2007 di 1340 milioni di euro, obiettivo che l'ufficio di Presidenza considera assolutamente non sostenibile e che rischia di tradursi in una contrazione dei servizi verso le famiglie già fortemente penalizzate.

L'insieme di queste misure non solo produce una forte limitazione dell'autonomia dei comuni italiani che vedono sensibilmente ridotta ogni forma di autonomo intervento finanziario ed organizzativo e che segna un ritorno centralista in totale antitesi con le riforme che devono portare al federalismo istituzionale e fiscale, ma soprattutto determina l'impossibilità per i comuni di mantenere l'attuale livello dei servizi per i cittadini.

La Presidenza dell'ANCI chiede al Governo la ripresa immediata di un confronto per verificare gli effetti delle disposizioni già approvate e di quelle in corso di approvazione onde evitare la ripetizione di un conflitto istituzionale che i comuni italiani vorrebbero evitare ma che rischia di diventare una prospettiva assai concreta.

Roma, 10 luglio 2008

Unione Province d'Italia



UPI

ALL. D
Consegnato nella
seduta del
10 luglio 2008



DOCUMENTO

AC. 1386

recante conversione in legge del decreto legge 25 giugno n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

*Conferenza Unificata
10 luglio 2008*

Premessa

La predisposizione della manovra finanziaria in anticipo rispetto alla tradizionale sessione autunnale, in un momento solitamente dedicato solo alla predisposizione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria, ha determinato un confronto, serrato nei tempi, tra Governo e sistema delle autonomie locali, in ordine alle diverse modalità di contribuzione al programma di risanamento della finanza pubblica, da parte di ogni settore della pubblica amministrazione.

L'Unione delle Province d'Italia condivide la necessità di anticipare la manovra finanziaria nel mese di luglio, per consentire in autunno un confronto più approfondito sui provvedimenti che sono espressamente indicati nel Dpef 2009-2013. Tale manovra, infatti, risulta propedeutica all'avvio dei lavori e del confronto che si aprirà immediatamente dopo la pausa estiva, relativamente alla stesura del Codice dell'Autonomie e del disegno di legge delega attuativo dell'art. 119 Cost. sul federalismo fiscale, posti come elementi ormai necessari ed imprescindibili per operare un riordino istituzionale ad ogni livello di governo.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione all'individuazione degli strumenti legislativi idonei per una manovra finanziaria di così vasta portata, addirittura pluriennale: il testo del decreto legge riporta norme di carattere ordinamentale che ora, più opportunamente, dovranno essere trascritte in un disegno di legge, ciò in ragione della necessità di un più ampio confronto politico e istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti.

Il contributo alla manovra per lo Stato, le Regioni, le Province e Comuni

Per quanto concerne la modalità di riparto degli oneri triennali della manovra tra tutti i diversi comparti, va rilevato che, ancora una volta, è venuto meno un confronto sostanziale sui parametri utilizzati. Nello specifico, la suddivisione secondo il peso della spesa di ogni comparto sul complesso della PA, non appare un criterio completamente condivisibile, se non opportunamente corretto con ulteriori riferimenti o quanto meno senza una adeguata considerazione del trend degli ultimi anni fatto registrare dagli enti locali: in questo senso il comparto ha saputo ridurre la spesa e nonostante ciò viene caricata di una parte assai cospicua dell'intera manovra.

Computare infatti il totale della spesa, senza depurarla della spesa per investimenti - che, per quanto riguarda il sistema delle Regioni e degli enti locali, pesa in maniera considerevolmente superiore rispetto allo Stato (80% vs 20%) - vuol dire ripartire la manovra in modo sperequato sugli enti locali, deprimendo di fatto la politica degli investimenti per il Paese.

L'entità della manovra, che mira al pareggio di bilancio nel 2011, appare dunque sproporzionata nel riparto tra Stato e Regioni ed Enti locali. Ciò è maggiormente vero se si parte dall'assunto che il sistema locale può solo agire sul contenimento della spesa (essendo state bloccate anche le addizionali) mentre per lo Stato si prevede che parte della manovra sia raggiunta attraverso interventi sul lato delle entrate.



E' importante altresì rimarcare che le Province hanno, nel corso dell'anno 2007, sopravanzato di circa 610 milioni di euro l'obiettivo prefissato per il comparto, ma tale importo non sembra poter essere considerato, a causa di regole di contabilità pubblica che di fatto non consentono l'utilizzo di eventuali surplus di obiettivo per l'attenuazione di manovre negli anni successivi.

L'UPI ritiene di non poter condividere tale impostazione, come già ribadito nelle opportune sedi istituzionali, poiché non si ritiene che il miglioramento debba essere considerato nei suoi effetti positivi sul tendenziale dei conti economici. Se dunque per il 2007 e 2008 tali miglioramenti (nonché quelli dell'anno ancora precedente) non sono stati utilizzati per attenuare la manovra a carico delle Province, si ritiene che a partire dal 2009 tali effetti non possano essere ulteriormente sottovalutati, nella consapevolezza che anche i dati conclusivi per il 2008 saranno ragionevolmente positivi in ordine al rispetto complessivo degli obiettivi prefissati.

Ciò ancor più a ragione se si riflette sul fatto che la manovra prospettata dal decreto legge inverte la tendenza, seppure lievemente espansiva, prospettata dall'applicazione dei coefficienti attualmente vigenti per il calcolo dell'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali.

Per quanto sopra detto, si propone che venga esplicitato, per via normativa, un meccanismo di verifica al 31 marzo di ogni anno, dei risultati conseguiti da ogni livello di governo, attraverso il quale si possa attestare l'eventuale miglioramento al fine di utilizzarlo per l'attenuazione della manovra dell'anno successivo.

Peraltro, come già preannunciato nel documento di programmazione economico-finanziaria, ci si appresta a varare entro tempi brevi il disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, e dunque appare quanto mai opportuno effettuare una revisione delle stime della manovra a carico del sistema locale, come già ricordato in premessa.

Le osservazioni seguenti riguardano innanzitutto le disposizioni sulla riscrittura del patto di stabilità interno per gli enti locali, in considerazione del rilevante impatto che esse hanno su tutto il sistema delle autonomie locali, ma toccano anche alcune altre norme di diretto interesse delle Province.

Patto di Stabilità (art. 77)

Il Decreto legge n. 112/08, art. 77 modifica le regole e le norme del patto di stabilità per gli enti locali, e soprattutto modifica gli obiettivi di miglioramento dei saldi per Comuni e Province.

A tale proposito giova ricordare che, secondo la vigente normativa in materia, per gli anni 2009 e 2010 il patto di stabilità consente una manovra lievemente espansiva per gli enti, mentre il decreto legge individua obiettivi triennali di peso via via crescente.



Nello specifico:

	<i>Comuni</i>	<i>Province</i>	<i>Regioni</i>	<i>totale</i>
2009	1340	310	1500	3150
2010	2370	555	2300	5225
2011	4450	975	4060	9485

L'UPI ritiene che il nuovo patto di stabilità interno per gli enti locali debba definitivamente abbandonare il riferimento temporale del triennio 2003-2005 per focalizzarsi sull'anno 2007, considerato in termini di competenza mista, e che ponga dei correttivi ai singoli enti con riferimento a specifici parametri di virtuosità (incidenza spese personale, rigidità di bilancio, autonomia finanziaria, propensione agli investimenti, ecc.), al fine di tentare una ulteriore correzione nei conti di alcune realtà locali che si discostano troppo da valori medi. Su questo specifico punto è stato avviato un proficuo lavoro tecnico con la Ragioneria Generale dello Stato, destinato proprio ad adottare gli opportuni correttivi alla manovra, costruendo un meccanismo, finalmente pluriennale e stabile, che consenta una opportuna programmazione delle politiche di sviluppo negli enti.

La manovra complessiva, però, sebbene per l'anno 2009 individui un obiettivo pesante ma raggiungibile dagli enti, seppur con enormi sforzi, risulta invece assolutamente insostenibile negli anni 2010 e 2011, poiché carica sugli enti sforzi incongrui e irrealistici, tanto più se si considera che nel corso degli anni le Province producono miglioramenti dei propri saldi tanto da rischiare di esserè, a partire già dal 2010, quasi tutte con risultato positivo, tanto da non poter mantenere l'equilibrio così faticosamente raggiunto, a causa della necessità di contribuire così pesantemente alla manovra triennale.

Dunque, proprio per attenuare gli effetti distorsivi del lungo periodo del patto di stabilità, sarà opportuno valutare i necessari correttivi affinché venga modificato il trend, ormai spesso riferito e segnalato (da ultimo anche dalla Corte dei Conti), relativo alle forti contrazioni dei flussi di risorse destinati agli investimenti sul territorio. Tale richiamo assume ancora maggiore importanza se si riflette sul fatto che circa l'80% degli investimenti sul territorio nazionale vengono operati dal sistema regionale e degli enti locali: i bilanci delle Province hanno negli ultimi anni fatto registrare un forte rallentamento della dinamica espansiva, ottenendo importanti risultati in termini di contenimento della spesa corrente ma, allo stesso tempo, hanno dovuto anche frenare anche le politiche di investimento.

Tale dinamica, sebbene possa a prima vista sembrare virtuosa, porta in realtà a deprimere le politiche di sviluppo sul territorio, che invece rappresentano l'attività più qualificante delle Province: in estrema sintesi la logica "punitiva" nei confronti degli enti in disavanzo determina di fatto un impedimento a sviluppare nuovi interventi infrastrutturali.

Occorrerebbe dunque individuare specifici meccanismi di premialità, attraverso indicatori che favoriscano la propensione agli investimenti, o che puntino comunque alla riqualificazione della spesa corrente rispetto a quella in conto capitale, consentendo così agli enti di poter continuare a mantenere spazi adeguati per attuare le necessarie politiche di sviluppo.



Banda Larga (art. 2)

In quest'articolo si prevedono disposizioni per favorire gli interventi di realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative (DIA) per gli operatori interessati e stanziando 800 m€ dei fondi FAS per facilitare gli interventi.

Occorre accompagnare questa disposizione con la previsione di un accordo quadro in Conferenza unificata che consenta di coordinare la programmazione degli interventi infrastrutturali che le Regioni e le Autonomie locali stanno operando nel loro territorio, con gli interventi definiti in ambito nazionale e gli interventi programmati dagli operatori, in modo che il Paese possa, non solo dotarsi di una rete di NGN a banda larghissima, ma anche superare il digital divide tra i diversi territori.

Strumenti innovativi di investimento (art. 4)

Al fine di sviluppare programmi di investimento per iniziative produttive con contenuto di innovazione, possono essere istituiti fondi d'investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati operanti sul territorio di riferimento, anche valorizzando le risorse finanziarie derivanti dai cofinanziamenti europei.

L'UPI, nel suo documento di proposte al Governo e al Parlamento per la XVI legislatura, ha indicato un meccanismo di questo tipo per finanziare le attività di innovazione che derivino da programmi sviluppati in sede locale.

Per questo motivo, occorrerebbe prevedere un parere della Conferenza unificata rispetto al decreto del Ministero dello Sviluppo economico (di concerto con il Ministero dell'economia) con il quale verranno individuate le modalità di costituzione e funzionamento di questi fondi.

Reclutamento del personale delle società pubbliche (art. 18)

La norma prevede l'estensione delle procedure di reclutamento per concorso ai sensi del D. Lgs. 165/01 per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica locale.

Le altre società sotto controllo pubblico (a partecipazione totale nazionale o a partecipazione parziale) adottano misure di reclutamento a qualsiasi titolo secondo principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, ma non sono soggette alle disposizioni del D. Lgs. 165/01.

Tali norme non si applicano alle società quotate sui mercati.

Questa differenza di trattamento non è giustificata ed occorrerebbe prevedere lo stesso regime di assunzione, per le società a partecipazione pubblica sia locale che nazionale, che rispetti principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'RS' followed by a flourish.

Taglia enti (art. 26)

La norma, se correttamente interpretata, prevede la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, includendo in questa fattispecie anche gli enti inclusi nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 5, della legge 311/2004, salvo poi individuare le eccezioni in un decreto che dovrà essere emanato 10 giorni prima della soppressione automatica prevista in norma.

Si ritiene quanto meno necessario determinare con maggiore chiarezza la tipologia dei destinatari di tale articolo, tenendo presente che esistono realtà, come ad esempio alcune autorità portuali, che effettivamente hanno una dotazione organica ridotta.

Si ritiene quanto mai opportuna una elencazione espressa ed esaustiva in merito.

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione (art.30)

Si prevede che i certificatori incaricati di verificare periodicamente le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, operino anche i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

E' doveroso sottolineare come l'impatto di tale norma, sebbene questa risponda ad esigenze di sussidiarietà orizzontale, rischia di generare forte confusione in ordine alle competenze in materia di controlli e autorizzazioni in campo ambientale, relativamente ad insediamenti produttivi, solitamente di competenza di regioni ed enti locali, consegnando di fatto il regime dei controlli (e quello delle sanzioni?) a verificatori accreditati che, allo stato attuale, verificano la conformità rispetto a parametri internazionali, ma sulla base di certificazioni ambientali volontarie, e dunque non previste necessariamente dalla legge.

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni (art. 49)

La riscrittura dell'art. 36 del D. Lgs. 165/01 tende a reintrodurre di nuovo la possibilità per le PA del ricorso a contratti di lavoro flessibile limitandola ad un periodo di tre anni.

Tale disposizione, anche se di carattere ordinamentale, è giustificata dall'esigenza di risolvere i problemi interpretativi e applicativi derivanti dalle modifiche all'art. 36 operato con la legge finanziaria 2008.

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei CCNL (art. 67)

Accanto ad una limitazione del turn over viene prevista una limitazione degli spazi della contrattazione integrativa nelle amministrazioni statali, che diventa norma di riferimento anche per gli enti locali.

Nel procedimento di stipula dei CCNL si prevede un ruolo maggiore della certificazione della Corte dei Conti che può portare all'inefficacia delle clausole contrattuali non certificate.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'P'.

E' previsto l'invio alla Corte dei Conti, tramite la RGS, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dagli organi di controllo interno.

Queste disposizioni dovrebbero essere stralciate per essere inserite in modo organico nel ddl "Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico" che tocca la stessa materia e la affronta in una prospettiva non di urgenza ma di riforma organica dell'ordinamento del lavoro pubblico.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 71)

Con questa norma viene limitata la retribuzione del personale assente per disincentivare l'abuso di questa possibilità di assenza dal lavoro, prevedendo in questi casi la corresponsione solo del trattamento economico fondamentale con esclusione delle altre indennità.

Pur condividendo la "ratio" dell'intervento, occorrerebbe chiarire meglio quali emolumenti rientrano nel trattamento fondamentale "fisso" e quali debbano essere esclusi per potere evitare l'insorgere di un contenzioso in materia.

Occorrerebbe inoltre chiarire e semplificare le modalità di controllo prevedendo che con alla visita medica si accompagni necessariamente la certificazione dell'assenza.

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età (art. 72)

La norma prevede per il personale delle amministrazioni statali la possibilità di essere esonerato dal servizio nel quinquennio antecedente alla maturazione dei 40 anni di anzianità per il collocamento a riposo.


Queste disposizioni potrebbero essere valide anche per il personale delle amministrazioni locali e dovrebbe essere pertanto prevista l'estensione dell'ambito applicativo della norma.

Part time (Art. 73)

La revisione della disciplina del part time è condivisibile ma occorre dare allo stesso tempo la possibilità di rivedere e adeguare i contratti esistenti che sono stati stipulati in altre condizioni.

Riduzione assetti organizzativi (art. 74)

Viene prevista un ridimensionamento degli apparati statali che tocca anche gli uffici periferici che devono riorganizzarsi su base regionale o interregionale o confluire negli Uffici territoriali di governo. Occorrerebbe coordinare tale intervento con la possibilità di trasferire alcune residue funzioni agli enti territoriali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'P'.

Spese di personale per gli enti locali e delle (Art. 76)

Questa norma introduce diverse disposizioni relativamente alle spese di personale degli enti locali.

E' senza dubbio da apprezzare la volontà di chiarire per legge quali sono le spese di personale da fare rientrare nell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 296/06 e di abrogare l'art. 3, comma 121, della legge 244/07. In questa direzione dovrebbe essere anche abrogata la lettera c) del comma 120 dello stesso articolo.


Le disposizioni seguenti (commi 2-7 dell'articolo) dovrebbero essere stralciate.

La disposizione sui gettoni di presenza (comma 3) modifica il TU enti locali e deve essere collocata nell'ambito del nuovo Codice delle autonomie.

Le disposizioni sul personale, sulle sanzioni e sui criteri di virtuosità degli enti relative al patto di stabilità devono essere stralciate per essere inserite in modo coordinato nella nuova stesura del patto di stabilità interno che il governo sta predisponendo.

In ogni caso non è possibile accettare l'attuale formulazione del comma 4, poiché modifica in corso d'anno il regime sanzionatorio per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'anno 2007.

Tali disposizioni devono invece essere inserite nella logica delle regole del patto di stabilità interno (art. 77) per il triennio 2008-2011 e dunque avere decorrenza dal 2009, rispetto al mancato rispetto del patto nel 2008.





ALL. E
Consegnato nella
seduta del
10 luglio 2008
[Circular stamp and signature]

Subemendamenti

AC. 1386

recante conversione in legge del decreto legge 25 giugno n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo)
Emendamento 77.08

Roma, 10 luglio 2008

EMENDAMENTO 77.08


Art. 77 - bis

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

Sopprimere il comma 11

MOTIVAZIONE :

La facoltà, data alle Regioni, di modulare gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali del territorio di riferimento, non è affatto coerente con l'impostazione attuale delle norme che definiscono con esattezza la manovra per ogni livello di governo; una tale possibilità può essere contemplata in un sistema maturo di federalismo fiscale, ma non certo in una fase, quale quella attuale, di delicata transizione, dove ancora non sono state stabilite adeguate e funzionanti sedi concertative.



EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 - ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

**Al comma 7, dopo le parole "con proiezione triennale" aggiungere le seguenti:
"e separatamente tra i comuni e le province,"**

MOTIVAZIONE

La diversa propensione agli investimenti tra comuni e province, deve necessariamente rispecchiarsi nei contenuti del decreto che andrà a monitorare e a dirigere la dinamica di crescita del debito negli anni a venire.

A handwritten signature and a circular stamp are located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'PS' followed by a flourish. The stamp is circular and contains some illegible text or a logo.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 - ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 8 eliminare la parola "statali"


Al comma 8, dopo la parola "ridotta" sono aggiunte le seguenti:

"Per gli enti che presentano un rapporto percentuale inferiore alla misura come sopra determinata la percentuale di cui al comma 7 è aumentata di un punto"

MOTIVAZIONE

Stante l'estrema eterogeneità del flusso dei trasferimenti erariali verso gli enti, in virtù della loro ampiezza demografica come pure della loro collocazione territoriale, si ritiene che non computare i trasferimenti statali tra le entrate correnti determinerebbe una lettura complessiva del fenomeno non coerente ed omogenea, anche in riferimento alla mancanza di un quadro a regime per il federalismo fiscale.

Si ritiene opportuno che, in un'ottica di monitoraggio degli andamenti dello stock di debito, siano predisposte misure premianti ovvero espansive, a fronte di una verifica della sostenibilità da parte degli enti delle stesse.

A handwritten signature is written over a circular stamp located in the bottom right corner of the page. The stamp contains some illegible text and a central emblem.


EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 9, primo capoverso, dopo la parola “bilancio” inserire la parola “annuale”

MOTIVAZIONE

In coerenza con quanto riportato circa il comma 3, considerando insostenibile e iniqua la manovra a carico delle Province per gli anni 2010 e 2011, si ritiene necessario precisare che la coerenza del bilancio di previsione può essere riscontrata solo con riferimento all'anno 2009; in caso contrario non potrebbe essere predisposto alcun bilancio in cui si possa riscontrare coerenza tra il rispetto delle regole del patto di stabilità e le stime dei flussi di cassa per il settore degli investimenti unitamente alla competenza per la situazione corrente. Ciò anche nella previsione che, di anno in anno, così come richiesto dall'UPI, slitti l'anno base di riferimento per il miglioramento dei propri saldi.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a logo or official seal.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al Comma 10 eliminare gli ultimi capoversi

Al Comma 11 eliminare gli ultimi due capoversi

MOTIVAZIONE

La mancata trasmissione e/o comunicazione al sistema web non può costituire presupposto valido per definire inadempiente un ente.



EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 - ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)


Riformulare il comma 16 nel modo seguente.

“16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 la provincia o il comune inadempiente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

MOTIVAZIONE

Si chiede che vengano modificate le sanzioni, eliminando la riduzione del contributo ordinario nonché il limite di impegno delle spese correnti nella misura dell’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Ciò in ragione del fatto che esiste già una sanzione relativa al blocco del personale che di per sé già comporta una riduzione delle spese correnti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 17 dopo le parole “articolo 76” aggiungere le seguenti: “a decorrere dall’anno 2009 per gli enti inadempienti nell’anno 2008.

MOTIVAZIONE:

E’ indispensabile precisare che la sanzione relativa al blocco delle assunzioni, decorre dall’anno 2009, per gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per l’anno 2008.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 - ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Riformulare il comma 19 nel modo seguente:

“19. Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un determinato importo, da calcolare secondo il posizionamento di ciascun ente rispetto ad indicatori di entrata e di spesa, con riferimento a specifici criteri territoriali. L’importo da escludere dal computo del saldo e gli indicatori dovranno essere determinati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, sentita l’Unità di Monitoraggio sulla qualità dell’azione di governo degli enti locali”.

Eliminare i commi 20, 21 e 22.

MOTIVAZIONE

L’emendamento risponde all’esigenza di condividere criteri, modalità applicative e qualità degli indicatori utilizzati ed utili a porre in essere un sistema premiale per gli enti virtuosi. Ciò in ragione non solo delle specifiche differenze tra categorie di enti locali, ma anche della loro collocazione geografica sul territorio, nonché della loro ampiezza demografica.



EMENDAMENTO 77.08


Art. 77 - ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Eliminare il comma 24

Eliminare il comma 27

MOTIVAZIONE

L'eliminazione dei due commi viene proposta in virtù della estrema vaghezza della portata delle norme stesse, con le quali, stante l'attuale formulazione, si profila la possibilità di rimodulare, anche unilateralmente da parte del Governo, obiettivi e modalità relativi al patto di stabilità interno per gli enti locali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name.



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

ALL.F
Consegnato nella
seduta del
10 luglio 2008
PS

Documento UNCEM di rilievi e considerazioni

sul Disegno di legge di conversione del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e sul Disegno di legge recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" collegati alla manovra finanziaria 2009

Conferenza Unificata, 10 luglio 2008

In merito al Decreto legge n. 112/2008 (AC 1386) e al Disegno di legge collegati alla manovra economica 2009, licenziati dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, l'UNCEM esprime i rilievi e le considerazioni che seguono, riservandosi fin d'ora di effettuare ulteriori e più puntuali approfondimenti sui testi in corso di approvazione.

Per quanto concerne il primo dei provvedimenti, l'UNCEM ritiene positivo che il Governo dedichi al tema della casa (art. 11) uno spazio importante all'interno della manovra. Questo approccio dimostra che il disagio abitativo, lungi dall'essersi attenuato, si è esteso ad ampie fasce della popolazione a causa della forte incidenza degli affitti e dei mutui sui redditi e della contrazione dell'offerta residenziale pubblica.

La perdita del potere d'acquisto dei redditi, la precarietà del lavoro, i flussi immigratori, l'aumentata mobilità familiare (anche in termini di scomposizione/ricomposizione delle famiglie) sono le cause che determinano l'aumento della domanda abitativa che sempre più tende a rivolgersi alla Pubblica Amministrazione.

In Italia è necessario superare il divario rispetto agli altri Paesi europei relativamente al mercato delle locazioni, visto che nel nostro territorio nazionale solo il 20% degli alloggi è destinato all'affitto. E questa rappresenta una delle cause del crescente disagio abitativo.

Al contrario, invece, il cuore della manovra (art. 13) mira a "disfarsi" del patrimonio residenziale pubblico, peraltro a prezzi irrisori riferiti ai canoni ERP. È necessario, ad avviso di UNCEM, che il Governo valuti piani mirati di alienazioni al fine di

riqualificare il patrimonio, e non certo di avallare la sua liquidazione *sic et simpliciter*.

Infatti per quanto riguarda il Piano Casa (art. 11) è inaccettabile che, con un semplice colpo di mano, vengano dirottate al finanziamento del nuovo Piano le risorse (550 milioni) già disponibili in base ad accordi stipulati con il precedente Governo, in virtù dei quali gli Enti locali hanno già sottoscritto impegni e acquisito nuovi alloggi.

L'avvicendamento dei Governi e delle Camere non può mai dar luogo alla revoca di provvedimenti legislativi stanzianti fondi per Regioni ed Enti locali, anche se emanati dal Governo precedente. In caso contrario si rischia di far andare in crisi tutto il sistema istituzionale.

Passando all'esame del successivo Disegno di legge collegato alla manovra 2009, l'UNCEM (oltre ad esprimere forti perplessità su tutta una serie di misure contenute nel testo, tra cui si segnalano la centralizzazione della gestione dei Fondi strutturali, art. 1; la previsione della costituzione di una Banca per il Mezzogiorno, art. 4; misure che non solo hanno ben poco di innovativo, ma rievocano la vecchia concezione centralista e assistenzialista di politiche per il territorio) sofferma la sua attenzione sull'intervento di semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, contenuto nell'articolo 15.

Infatti se da un lato il fatto di sollevare i piccoli Comuni da alcuni adempimenti amministrativo-contabili rappresenta un sicuro punto di forza, dall'altro prevedere obbligatoriamente una sede di segreteria comunale unificata a cui fanno capo più Comuni limitrofi la cui popolazione sia pari ad almeno 15.000 abitanti, costituisce un evidente svantaggio a tutto danno dei piccoli Enti locali.

L'obbligo di imporre ai Comuni con meno di 5.000 abitanti un unico segretario, con particolari poteri (funzioni di controllo interno e di gestione, nonché di legittimità sugli atti), è oltre che sbagliato del tutto incomprensibile.

Partendo dalla considerazione che la maggior parte dei piccoli Comuni hanno già dei segretari in convenzione, non si capisce il motivo per cui il Governo parta dall'assunto che ai Comuni sopra i 5.000 abitanti è consentito avere un segretario, mentre i Comuni con meno di 5.000 abitanti devono arrivare alla soglia di 15.000 abitanti per avere una sede di segreteria. **Sarebbe assolutamente più coerente ed adeguato eliminare l'individuazione della soglia demografica, parametro che non ha alcun senso in un territorio così eterogeneo come quello italiano, lasciando da una parte al Governo la determinazione del saldo di risparmio del**

comparto di categoria e dall'altra affidando alla concertazione sul territorio, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle autonomie locali e quelle di categoria dei segretari, la modalità in base alla quale raggiungere l'efficienza e il risparmio individuati dal Governo.

L'UNCEM non ritiene condivisibile l'orientamento del Governo che individua i segretari quasi come fossero funzionari di controllo alle dipendenze dell'Esecutivo, il che rappresenterebbe un mero ritorno al passato e non un'evoluzione verso la realizzazione piena del federalismo.

L'UNCEM, all'interno del confronto dialettico e leale con le Istituzioni, auspica che il Governo giunga a soluzioni più ragionevoli e funzionali, eliminando adempimenti inutili e premiando la collaborazione tra i piccoli Comuni senza imposizioni incomprensibili e dannose.

In considerazione di quanto illustrato, l'UNCEM esprime parere contrario ai provvedimenti in titolo collegati alla manovra 2009, salvo l'accoglimento da parte del Governo dei rilievi di modifica sopra richiamati.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '13' and some illegible text. The signature appears to be 'B. S.' followed by a flourish.



*Consegnato
nella seduta
del 17 luglio 2008*



Emendamenti al DL 112/08
come modificato dal DDL di conversione 1386-A
(a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni parlamentari)

*Conferenza unificata
17 luglio 2008*

L'Unione delle Province d'Italia sottolinea innanzitutto l'impossibilità di valutare nel suo insieme la manovra delineata dal governo con il Decreto legge 112/98 e con gli emendamenti finora presentati dal Governo, visto che allo stato attuale non è ancora disponibile un testo consolidato sulla base degli emendamenti e delle modifiche apportate in Commissione.

Per questi motivi si richiedono le seguenti modifiche al DDL n. 1386-A di conversione del DL 112/08.

- **All'art. 6 bis, comma 2**, per l'utilizzo dei fondi per l'utilizzo dei fondi residui FAS 2000-2006 occorre prevedere **l'intesa in Conferenza unificata**.
- **All'art. 6 quater, comma 2**, per ricognizione delle risorse della programmazione unitaria, occorre prevedere **l'intesa in Conferenza unificata**.
- **All'art. 18, sopprimere il Comma 1**, poiché la differenza di trattamento tra le società partecipate dagli enti locali e le altre società pubbliche non è giustificata e occorre prevedere lo stesso regime di assunzione, per le società a partecipazione pubblica sia locale che nazionale, che rispetti principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
- **Stralcio dell'art. 23 – bis** sui servizi pubblici locali di rilevanza economica che introduce surrettiziamente una riforma dei servizi pubblici locali, attraverso lo strumento di un regolamento delegificante, che non sembra essere una fonte normativa adeguata per una riforma dei servizi pubblici locali e che, nel merito, non risolve i problemi aperti.
- **All'art. 30, comma 3**, prevedere il **parere della Conferenza unificata**.
- **Stralcio dei commi 10 e 11 dell'art. 60 bis**, che introducono disposizioni per la limitazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali e una riduzione dei trasferimenti per gli enti locali.
- **All'art. 64, comma 4**, lo **stralcio delle lettere f.bis e f-ter**, che riguardano una materia concorrente che non può essere soggetta ad una disciplina regolamentare del Governo.
- **All'art. 67, stralcio dei commi 7-11** poiché la disciplina dei controlli sulla contrattazione integrativa deve essere inserita in modo organico nel ddl *“Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro”*



pubblico”.

- All'art. 68, lo stralcio del comma 6 bis, poiché le funzioni dei Commissari soppressi non possono essere ricondotte a strutture ministeriali.
- All'art 76 lo stralcio del comma 3, poiché introduce una modifica al TU enti locali che deve essere collocata nell'ambito del nuovo Codice delle autonomie locali; la norma elimina la disciplina delle indennità di funzione ed è peraltro in contrasto con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 60 bis.
- All' art. 77 – ter Sopprimere il comma 11
- All'art. 77 – quater Eliminare ogni riferimento percentuale per gli anni 2010 e 2011
- All'art. 77 – quater, dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 –bis 3 bis "Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente al miglioramento realizzato sarà assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato."
- All'art. 77 – quater, comma 12, primo capoverso, dopo la parola "*bilancio*" inserire la parola "annuale".
- All'art. 77 – quater riformulare il comma 20 nel modo seguente. "20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 la provincia o il comune inadempiente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione."
- All'art. 77 – quater, comma 21 dopo le parole "articolo 76" aggiungere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008.
- All'art. 77 – quater, eliminare il comma 25.





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

ALL. H

Conseguito
nella seduta
del 17 luglio 2008



Documento UNCEM

sul **Disegno di legge di conversione del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* e sul **Disegno di legge** recante *“Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* **collegati alla manovra finanziaria 2009**

Conferenza Unificata, 17 luglio 2008

I provvedimenti in titolo, che contengono varie disposizioni che anticipano i contenuti della prossima manovra finanziaria d'autunno, presentano ad avviso di UNCEM **gravi e preoccupanti previsioni** le cui conseguenze ricadranno inevitabilmente sui piccoli Comuni del nostro Paese nel caso in cui il Governo non dovesse ripensare in particolar modo alle determinazioni assunte in questi giorni dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008.

Per quanto concerne il Disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 112/2008 (AC 1386), il primo degli importanti rilievi da fare riguarda il Fondo ordinario delle Comunità montane. Infatti questo già a partire dal 2008 è stato pesantemente ridotto, ad opera dei commi 16 (33,4 milioni di euro) e 31 (3 milioni di euro) dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), e ammonta attualmente a poco più di 156 milioni di euro, con un taglio complessivo pari al 21% (17,5% + 3,27%) rispetto all'ammontare del 2007 (circa 190 milioni di euro).

Non solo, ma ai tagli di 33,4 milioni per il 2008 e di 66,8 per il 2009 già operato dalla Finanziaria 2008 richiamata (art. 2, comma 16, legge n. 244/2007), un emendamento all'articolo 60 del disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 112/2008 approvato la notte del 16 luglio scorso dalla Commissione Bilancio della Camera prevede che a questi se ne aggiungano altri 30 milioni per ciascuna annualità ~~2009~~, ~~2010~~ e ~~2011~~.

Se si considera che il Fondo ordinario delle Comunità montane nel 2007 ammontava a circa 190 milioni di euro, di fatto tra il 2008 e il 2010 si realizza un azzeramento di 100 milioni di euro portando il Fondo a circa 30 milioni di euro nell'annualità 2011.

Questo emendamento sconfessa l'impegno che il Governo ha assunto con l'UNCEM poco meno di un mese fa nella Conferenza Unificata del 18 giugno scorso, che precedette di poche ore il Consiglio dei Ministri che licenziò i DL e il DDL collegati alla manovra 2009, promettendo che nulla sarebbe stato toccato sulle Comunità montane fino al prossimo settembre, data in cui la problematica avrebbe dovuto essere oggetto di discussione all'interno del Disegno di legge sul Codice delle Autonomie. L'emendamento approvato rappresenta un grave errore di valutazione da parte del Governo rispetto alla complessiva considerazione della "questione montana" nel Paese, che merita un compiuto e serio approfondimento nella sede istituzionale deputata.

Un errore che fa apparire del tutto schizofrenica l'azione del Governo in materia, e soprattutto non ispirata ad una filosofia di fondo lineare. Infatti, siamo in presenza contemporaneamente di una situazione articolata su tre livelli:

- 1) l'applicazione della Legge finanziaria 2008 in materia di riordino delle comunità montane, che allo stato è avvenuta in 11 regioni ordinarie sulle 15 tenute a realizzarlo e che ha portato ad oggi a passare da 226 comunità montane a 112;
- 2) La concessione, avvenuta attraverso un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, di una proroga al termine della applicazione di cui al punto 1), originariamente prevista per il 30 giugno 2008 e slittato ora al 30 settembre 2008;
- 3) La contrazione ulteriore dei trasferimenti erariali alle comunità montane nel pieno del processo di riordino regionale.

Chiediamo a quale logica si ispira questo "stop and go".

Che vale anche per la vicenda paradossale dell'EIM. L'Ente Italiano per la Montagna, infatti, rientrava originariamente tra gli enti inutili da sopprimere introdotto nel testo normativo.

Successivamente è scomparso dal testo e pare quindi essersi salvato dalla mannaia. Per quale finalità? Con quali obiettivi? Quale dibattito sottintende, precede o ispira tale scelta? Come è possibile che un ente un giorno venga dichiarato inutile, e il giorno successivo utile, senza che nessuno del governo dica nulla sulla sua natura, il suo futuro, la sua utilità? Senza che si apra un confronto di merito autentico, reale e concreto su come come ente ha operato in questi anni, e su che tipo di *mission* dovrebbe avere?

Cosa intende fare il governo dell'Ente Italiano per la Montagna? Intende coinvolgere le Regioni e l'UNCEM sul futuro di questo Ente che nel frattempo



procede lungo il versante della totale autoreferenzialità e in gestione commissariale dall'aprile del 2007?

L'UNCEM esprime quindi netta contrarietà nel merito e nel metodo di fronte a questa improvvisa decisione assunta unilateralmente dal Governo, che non solo mina alla base il corretto e leale confronto istituzionale tra Amministrazioni centrali e Autonomie locali ma smentisce clamorosamente gli impegni che il Governo aveva assunto in materia lo scorso 18 giugno.

A tale proposito, pertanto, si richiede lo stralcio della norma in oggetto.

Passando all'esame del successivo Disegno di legge collegato alla manovra 2009, l'UNCEM (oltre ad esprimere forti perplessità su tutta una serie di misure contenute nel testo, tra cui si segnalano la centralizzazione della gestione dei Fondi strutturali, art. 1; la previsione della costituzione di una Banca per il Mezzogiorno, art. 4; misure che non solo hanno ben poco di innovativo, ma rievocano la vecchia concezione centralista, assistenzialista e statalista di politiche per il territorio) sofferma la sua attenzione sull'intervento di semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, contenuto nell'articolo 15.

Infatti se da un lato il fatto di sollevare i piccoli Comuni da alcuni adempimenti amministrativo-contabili rappresenta un sicuro punto di forza, dall'altro prevedere obbligatoriamente una sede di segreteria comunale unificata a cui fanno capo più Comuni limitrofi la cui popolazione sia pari ad almeno 15.000 abitanti, costituisce un evidente svantaggio a tutto danno dei piccoli Enti locali.

L'obbligo di imporre ai Comuni con meno di 5.000 abitanti un unico segretario, con particolari poteri (funzioni di controllo interno e di gestione, nonché di legittimità sugli atti), è oltre che sbagliato del tutto incomprensibile.

Partendo dalla considerazione che la maggior parte dei piccoli Comuni hanno già dei segretari in convenzione, non si capisce il motivo per cui il Governo parta dall'assunto che ai Comuni sopra i 5.000 abitanti è consentito avere un segretario, mentre i Comuni con meno di 5.000 abitanti devono arrivare alla soglia di 15.000 abitanti per avere una sede di segreteria. **Sarebbe assolutamente più coerente ed adeguato eliminare l'individuazione della soglia demografica, paramentro che non ha alcun senso in un territorio così eterogeneo come quello italiano, determinando eventualmente il saldo di risparmio del comparto di categoria e dall'altra affidando alla concertazione sul territorio, attraverso il**



coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle autonomie locali e quelle di categoria dei segretari, la modalità in base alla quale raggiungere l'efficienza e il risparmio individuati.

A tale proposito si propone lo stralcio della norma in oggetto.

L'UNCEM non ritiene condivisibile l'orientamento del Governo che individua i segretari quasi come fossero funzionari di controllo alle dipendenze dell'Esecutivo, il che rappresenterebbe un mero ritorno al passato e non un'evoluzione verso la realizzazione piena del federalismo.

L'UNCEM, all'interno del confronto dialettico e leale con le Istituzioni, auspica che il Governo giunga a soluzioni più ragionevoli e funzionali, eliminando adempimenti inutili e premiando la collaborazione tra i piccoli Comuni senza imposizioni incomprensibili e dannose.

Più in generale, risulta del tutto assente dalla manovra il tema delle politiche di sviluppo della montagna.

Ci preme a tale proposito sottolineare come da troppi anni, e da troppi governi, il tema venga costantemente eluso.

Anche in questo documento non si parla:

- di come sostenere l'agricoltura di montagna e le pluriattività rurali;
- di come valorizzare il patrimonio forestale e i terreni incolti a fini produttivi;
- di come garantire una politica di copertura dei sovracosti strutturali permanenti;
- di come riconoscere la specificità delle aree montane nelle politiche di riordino dei comparti della sanità e dell'istruzione;
- di come valorizzare le risorse montane ai fini della produzione energetica sostenibile.

Si continua a parlare della montagna e dei suoi enti locali solo come centrali di costo, dimenticandosi che essi sono un soggetto fondamentale per lo sviluppo di una parte del paese che costruisce il 17% del Prodotto Interno Lordo, affidandosi esclusivamente a criteri ragionieristici nell'illusione -che si rivelerà tale- che attraverso il semplice taglio della spesa pubblica si inneschi automaticamente lo sviluppo.



Esempio classico è il taglio lineare sulle Comunità montane: essendo complessivo, è di conseguenza generalizzante e penalizzante senza introdurre meccanismi di premialità per i virtuosi e di penalizzazione per i meno virtuosi.

Tutti, indifferenziatamente, vengono colpiti. Con il risultato che i virtuosi vengono colpiti due volte.

Sarebbe stato più logico un approccio selettivo, anziché generalista e suggestionato dalla volontà di occupare qualche titolo sui giornali.

In ogni caso, l'Uncem propone da subito l'istituzione di un tavolo di lavoro Governo-Regioni-Autonomie Locali per studiare la modalità di regionalizzazione del Fondo Ordinario delle Comunità montane da introdurre nella manovra di bilancio per il 2009 che sarà predisposto e varato entro la fine del corrente anno.

Richiediamo parimenti la convocazione formale dell'Osservatorio per la montagna, istituito ai sensi della legge n. 94/97 presso il Ministero per i rapporti con le Regioni con DPCM 2/11/2006, al fine di approfondire compiutamente le linee che il Governo intende perseguire in materia.

In considerazione di tutto quanto illustrato, l'UNCHEM esprime parere contrario sui provvedimenti in titolo collegati alla manovra 2009.

